



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"
Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94
Cod. fiscale/P.I. 11632570013
Sede legale: Via San Secondo, 29 – 10128 Torino
☎ 011/5661566 ☎ 011/4393111

Deliberazione del Direttore Generale

S.C. Tecnico Area Ospedaliera

OGGETTO: Affidamento dei lavori di realizzazione dell'alimentazione elettrica funzionale all'installazione di n. 4 angiografi digitali per la Nuova Area Multidisciplinare di Cardiologia Emodinamica e Radiologia Interventistica del Presidio Ospedaliero "Torino Nord Emergenza San Giovanni Bosco" CIG: 9189322468. CUP: F14E21006620005. - Aggiudicazione all'Impresa DOPPIA C IMPIANTI di Capacchione Cosimo e approvazione Schema di contratto Importo complessivo dei lavori euro 552.273,06 oneri per la sicurezza ed oneri fiscali inclusi.

Su proposta del Direttore della Struttura Complessa Tecnico Area Ospedaliera Ing. Maria Teresa LOMBARDI che di seguito si riporta:

- Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 48/02.10/2022 del 14/01/2022 con la quale si è provveduto all'approvazione del progetto esecutivo (elenco elaborati di cui all'allegato 1 al provvedimento) e del quadro economico (allegato 2 al provvedimento) per i lavori di realizzazione dell'alimentazione elettrica funzionale all'installazione di n. 4 angiografi digitali per la Nuova Area Multidisciplinare di Cardiologia Emodinamica e Radiologia Interventistica del Presidio Ospedaliero "Torino Nord Emergenza San Giovanni Bosco";
- Considerato che successivamente all'approvazione del progetto esecutivo e prima dell'avvio della procedura di gara per la scelta dell'Impresa costruttrice, ai sensi dell'art. 91 comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. si è reso necessario redigere il Piano di sicurezza e coordinamento, profferto dal dipendente della S.C. Tecnico Area Ospedaliera Ing. Enrico CRISCIONE, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 98 e degli aggiornamenti obbligatori di cui all'allegato XIV del medesimo Decreto;
- Accertato che il Piano di sicurezza e coordinamento è stato approvato, tra gli altri documenti, con deliberazione del Direttore Generale n. 243/02.10/2022 del 14/02/2022;
- Verificato che l'importo calcolato, nel Piano di sicurezza e coordinamento, per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ammontava a Euro 1.763,27 oneri fiscali esclusi;
- Preso atto che con deliberazione del Direttore Generale n. 611/02.10/2022 del 06/05/2022 è stato indetto l'espletamento di apposita procedura negoziata senza bando di cui all'art. 63 del D.lgs. 50/2016 (nel prosieguo Codice), mediante Richiesta di Offerta RdO sul MEPA di Consip SpA, per l'affidamento dei lavori in argomento, con invito

rivolto a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico abilitato al Bando/Categoria oggetto della RdO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 comma 6 del Codice, da espletare con il criterio del prezzo più basso ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della Legge 120/2020, espresso sotto forma di massimo ribasso percentuale unico ed uniforme sul valore complessivo dell'appalto di Euro 624.769,78, oneri della sicurezza esclusi pari a Euro 1.763,27, con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

- Accertato che con la succitata deliberazione n. 611/02.10/2022 del 06/05/2022 si è provveduto alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (nel seguito RUP) nella persona del Direttore della S.C. Tecnico Area Ospedaliera Ing. Maria Teresa LOMBARDI;
- Preso atto che, in data 13/05/2022 con la RdO n. 2995152, si procedeva alla pubblicazione di apposita procedura telematica sul MEPA di Consip, aperta a tutti gli operatori economici abilitati al bando oggetto della RdO, dandone contestualmente avviso sul sito internet aziendale www.aslcittaditorino.it;
- Considerato che entro il termine stabilito, ovvero le ore 12,00 del 07/06/2022, sono pervenute le offerte dalle seguenti imprese:

N.	RAGIONE SOCIALE
1	TESTA MARCO & C. SRL
2	VARACALLI IMPIANTI SRL
3	ITAL GROUP SRL
4	PRODON IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.
5	DOPPIA C IMPIANTI DI CAPACCHIONE COSIMO
6	BOZZO IMPIANTI SRL
7	EUROSISTEMI S.R.L.
8	TECNOEDI COSTRUZIONI SRL
9	STM IMPIANTI ELETTRICI SRL UNIPERSONALE
10	FLAN.MA.SRL
11	SAMET S.R.L.
12	I.E.F. LEONARDO SRL
13	TMC TECHNOLOGY SRL
14	AKAB SRL
15	ELETTRO SERVICE DI AMBROSONE MICHELE

N.	RAGIONE SOCIALE
16	G QUADRO
17	ELETTRO 2000 TLC S.R.L.
18	NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L.
19	CASALE IMPIANTI S.R.L.
20	ADIRAMEF
21	TIELLE IMPIANTI SRL
22	DE CICCO S.R.L.
23	CO.GE.IM. SRL
24	SA.MA IMPIANTI SRLS UNIPERSONALE
25	GIARDINA SAS DI GIARDINA GAETANO & C
26	ICEEL SRL
27	ELETT.R.A. S.R.L.
28	IMPIANTI E SISTEMI INTEGRATI
29	BRONDOLO S.R.L.
30	S.B. ELETTRICA SRL
31	MONTELUPO LUCE ENGINEERING
32	SOELIT SRL
33	PERUCCA SAS DI PERUCCA LIVIO & C.
34	L'OPEROSA SPA
35	SISTEC SRL

- Rilevato che dalla disamina della documentazione amministrativa presentata dai Concorrenti, è emerso quanto segue:
- 1) l'Impresa Varacalli Impianti Srl ha indicato nel DGUE di essere in possesso dei requisiti art. 90 DPR 207/2010 per la Categoria OG1, si è pertanto provveduto a chiedere dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei suddetti requisiti, con indicazione dei lavori eseguiti. La dichiarazione è regolarmente pervenuta e pertanto la suddetta Impresa è stata ammessa al prosieguo di gara.
 - 2) All'Impresa Akab Srl è stata comunicata la non ammissione alle fasi successive di gara per carenza dei requisiti di qualificazione; la Ditta ha riscontrato fornendo la documentazione comprovante la richiesta di rinnovo della SOA e la nuova attestazione rilasciata; pertanto è stata riammessa al prosieguo di gara.
 - 3) L'Impresa Testa Marco & C. Srl ha presentato copia del pagamento del contributo da versare in favore dell'ANAC inerente un CIG diverso da quello della gara in

oggetto e pertanto si è provveduto a chiedere di trasmettere copia, antecedente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte (07/06/2022 h 12:00), del pagamento del contributo relativo al CIG n. 9189322468 relativo alla gara di che trattasi; comunicando altresì che, in difetto, ai sensi di quanto previsto dalle "Istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute in favore dell'Autorità" nonché dell'art. 11 del disciplinare di gara, la succitata Ditta non sarebbe stata ammessa al prosieguo di gara; non essendo pervenuto riscontro entro il termine indicato, la summenzionata Impresa Testa Marco & C. Srl non è stata ammessa alle fasi successive di gara;

- Preso atto di quanto sopra esposto, si procedeva all'apertura delle offerte economiche presentate dai Concorrenti ammessi alle successive fasi di gara, le cui risultanze sono le seguenti:

Concorrente	Ribasso percentuale unico ed uniforme
ELETTRO SERVICE DI AMBROSONE MICHELE	31,12300000
SA.MA IMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	29,18000000
ELETTRO 2000 TLC S.R.L.	28,88800000
SOELIT SRL	28,82100000
PRODON IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.	28,74400000
TIELLE IMPIANTI SRL	28,64200000
EUROSISTEMI S.R.L.	28,58000000
I.E.F. LEONARDO SRL	26,87200000
NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L.	26,23400000
FLAN.MA.SRL	25,73000000
STM IMPIANTI ELETTRICI SRL UNIPERSONALE	24,43000000
TMC TECHNOLOGY SRL	23,75000000
SISTEC SRL	23,30000000
ELETT.R.A. S.R.L.	22,25000000
DOPPIA C IMPIANTI DI CAPACCHIONE COSIMO	19,92200000
GIARDINA SAS DI GIARDINA GAETANO & C	19,13800000
TECNOEDI COSTRUZIONI SRL	18,14100000
DE CICCO S.R.L.	16,16000000
BOZZO IMPIANTI SRL	15,31000000
L'OPEROSA SPA	14,41700000
AKAB SRL	13,65800000
CO.GE.IM. SRL	13,23000000

Concorrente	Ribasso percentuale unico ed uniforme
MONTELUPO LUCE ENGINEERING	12,68000000
VARACALLI IMPIANTI SRL	11,97900000
ITAL GROUP SRL	11,81200000
ADIRAMEF	11,12000000
IMPIANTI E SISTEMI INTEGRATI	11,11000000
ICEEL SRL	8,21300000
PERUCCA SAS DI PERUCCA LIVIO & C.	5,78900000
CASALE IMPIANTI S.R.L.	5,75800000
SAMET S.R.L.	5,62600000
BRONDOLO S.R.L.	5,10800000
S.B. ELETTRICA SRL	4,61000000
G QUADRO	0,46000000

- Considerato che, ai sensi dell'art. 13 del disciplinare di gara, si è proceduto ad effettuare il troncamento delle offerte economiche che presentavano decimali in eccesso a tre dopo la virgola, le cui risultanze sono espresse nella tabella che segue:

	Concorrente	Ribasso percentuale unico ed uniforme troncato alla terza cifra decimale dopo la virgola
1	ELETTRICO SERVICE DI AMBROSONE MICHELE	31,123
2	SA.MA IMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	29,180
3	ELETTRICO 2000 TLC S.R.L.	28,888
4	SOELIT SRL	28,821
5	PRODON IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.	28,744
6	TIELLE IMPIANTI SRL	28,642
	Concorrente	Ribasso percentuale unico ed uniforme troncato alla terza cifra decimale dopo la virgola
7	EUROSISTEMI S.R.L.	28,580
8	I.E.F. LEONARDO SRL	26,872
9	NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L.	26,234

10	FLAN.MA.SRL	25,730
11	STM IMPIANTI ELETTRICI SRL UNIPERSONALE	24,430
12	TMC TECHNOLOGY SRL	23,750
13	SISTEC SRL	23,300
14	ELETT.R.A. S.R.L.	22,250
15	DOPPIA C IMPIANTI DI CAPACCHIONE COSIMO	19,922
16	GIARDINA SAS DI GIARDINA GAETANO & C	19,138
17	TECNOEDI COSTRUZIONI SRL	18,141
18	DE CICCO S.R.L.	16,160
19	BOZZO IMPIANTI SRL	15,310
20	L'OPEROSA SPA	14,417
21	AKAB SRL	13,658
22	CO.GE.IM. SRL	13,230
23	MONTELUPO LUCE ENGINEERING	12,680
24	VARACALLI IMPIANTI SRL	11,979
25	ITAL GROUP SRL	11,812
26	ADIRAMEF	11,120
27	IMPIANTI E SISTEMI INTEGRATI	11,110
28	ICEEL SRL	8,213
29	PERUCCA SAS DI PERUCCA LIVIO & C.	5,789
30	CASALE IMPIANTI S.R.L.	5,758
31	SAMET S.R.L.	5,626
32	BRONDOLO S.R.L.	5,108
33	S.B. ELETTRICA SRL	4,610
34	G QUADRO	0,460

- Tenuto conto che il criterio di aggiudicazione scelto per individuare il migliore offerente è quello del prezzo più basso ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della Legge 120/2020, espresso sotto forma di massimo ribasso percentuale unico ed uniforme sul valore complessivo dell'appalto, oneri della sicurezza esclusi;
- Dato atto che, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice, quando il numero delle offerte è pari o superiore a cinque, si procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, e in tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'art. 97 del Codice;

- Considerato che il MEPA di Consip relativamente al calcolo della soglia dell'anomalia cita testualmente che "In attesa dell'allineamento del sistema per le negoziazioni pubblicate a far data dal 19 aprile 2019 - le Amministrazioni dovranno procedere autonomamente all'elaborazione della soglia di anomalia";
- Considerato che, ai sensi dell'art. 97, comma 2-bis del Codice, "quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue: a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare; b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a); c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b); d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b)";
- dato atto che, la graduatoria finale, relativa alle ditte che hanno presentato un'offerta con valore inferiore alla soglia di anomalia, pari a 20,8706776923077%, risulta essere la seguente:

	Concorrente	Ribasso percentuale unico ed uniforme troncato alla terza cifra decimale dopo la virgola
1	DOPPIA C IMPIANTI DI CAPACCHIONE COSIMO	19,922
2	GIARDINA SAS DI GIARDINA GAETANO & C	19,138
3	TECNOEDI COSTRUZIONI SRL	18,141
4	DE CICCIO S.R.L.	16,160
5	BOZZO IMPIANTI SRL	15,310
6	L'OPEROSA SPA	14,417
7	AKAB SRL	13,658
8	CO.GE.IM. SRL	13,230
9	MONTELUPO LUCE ENGINEERING	12,680
10	VARACALLI IMPIANTI SRL	11,979

	Concorrente	Ribasso percentuale unico ed uniforme troncato alla terza cifra decimale dopo la virgola
–		
11	ITAL GROUP SRL	11,812
12	ADIRAMEF	11,120
13	IMPIANTI E SISTEMI INTEGRATI	11,110
14	ICEEL SRL	8,213
15	PERUCCA SAS DI PERUCCA LIVIO & C.	5,789
16	CASALE IMPIANTI S.R.L.	5,758

- Preso atto di quanto sopra riportato risulta aggiudicataria l'Impresa DOPPIA C IMPIANTI di Capacchione Cosimo con sede in via Trani, 113 - BARLETTA (BT), Partita Iva 05880950729, che ha offerto un ribasso percentuale del 19,922%, come da offerta allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale (allegato n. 3 di pagg. 6);
- Dato atto che, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono stati verificati positivamente dal RUP i costi della manodopera;
- Preso atto che con deliberazione del Direttore Generale n. 611/02.10/2022 del 06/05/2022 nelle premesse richiamata, era stato approvato il quadro economico così ripartito:

Categoria OS30 classifica III Impianti elettrici e speciali	€ 601.300,00
Categoria OG1 Opere edili	€ 23.469,78
Importo complessivo lavori (soggetti a ribasso)	€ 624.769,78
Oneri specifici per la sicurezza (2%) (non soggetti a ribasso)	€ 12.495,40
Totale intervento	€ 637.265,18
Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
IVA 10% sull'importo complessivo dei lavori	€ 63.726,52
Imprevisti e arrotondamenti	€ 31.000,00
IVA 10% sull'importo imprevisti	€ 3.100,00
Spese tecniche (DM 17/06/2016) compresi oneri previdenziali	€ 98.998,53
IVA 22% sull'importo delle spese tecniche e imprevisti	€ 21.779,67
Incentivi funzioni tecniche (2%)	€ 12.745,30
<i>Totale somme a disposizione</i>	<i>€ 231.350,02</i>
TOTALE COMPLESSIVO	€ 868.615,20

- Verificato che per mero errore materiale l'importo degli oneri specifici della sicurezza non soggetti a ribasso, sono stati indicati in presunti Euro 12.495,40, così come individuati nel quadro economico allegato alla precitata deliberazione di approvazione del progetto esecutivo n. 48/02.10/2022 del 14/01/2022, invece di Euro 1.763,27 come risultanti

dall'importo calcolato e indicato nel Piano di sicurezza e coordinamento e riportato esattamente nei documenti di gara;

- Dato atto che nei confronti dell'aggiudicatario verranno avviate le verifiche per la comprova dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice, dichiarati in sede di presentazione dell'offerta, il cui positivo accertamento consentirà di rendere efficace l'aggiudicazione;
- Accertato che con Determinazione n. 1159/02.10/2022 del 29/07/2022, si è provveduto all'affidamento delle prestazioni professionali relative alla Direzione Lavori e al Coordinatore per l'esecuzione delle opere nell'ambito dei lavori di che trattasi, all'Ing. Giuseppe Laonigro e sua designazione ai sensi dell'art. 90, comma 4, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- Ritenuto per quanto in premessa evidenziato di procedere all'aggiudicazione dei lavori di che trattasi e contestualmente all'aggiornamento del quadro economico per effetto del ribasso percentuale conseguito e all'approvazione dello Schema di contratto allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale (Allegato 1 di pagg.25);

tutto ciò premesso;

IL Direttore Generale
Dr. Carlo PICCO

nominato con D.G.R. n. 9 - 2521 dell'11/12/2020

- visto il D.L.vo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;
- vista la L.R. 6.8.2007, n.18;
- vista la L.R. 24.1.95, n. 10; esaminata e condivisa la succitata proposta del Direttore della Struttura Complessa Tecnico Area Ospedaliera;
- considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del contenuto della deliberazione nonché della legittimità della stessa;
- acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo, Dott.ssa Elena Teresa TROPANO, e dal Direttore Sanitario, Dr. Stefano TARAGLIO, a norma dell'art. 3 del D.L.vo 30.12.1992 n. 502, e successive modificazioni e integrazioni;

DELIBERA

1. di affidare all'Impresa DOPPIA C IMPIANTI di Capacchione Cosimo con sede in via Trani, 113 - BARLETTA (BT), Partita Iva 05880950729, che ha offerto un ribasso percentuale del 19,922%, per i lavori di realizzazione dell'alimentazione elettrica funzionale all'installazione di n. 4 angiografi digitali per la Nuova Area Multidisciplinare di Cardiologia Emodinamica e Radiologia Interventistica del Presidio Ospedaliero "Torino Nord Emergenza San Giovanni Bosco";

2. di prendere atto che la presente aggiudicazione diventerà efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, a seguito dell'esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati dall'Impresa in sede di presentazione dell'offerta;

3. di approvare il nuovo quadro economico conseguente all'aggiudicazione, come segue:

A. Importo esecuzione lavori (al netto del ribasso del 19,922% sull'importo a base di gara di € 624.769,78 esclusi oneri per la sicurezza e IVA)	€ 500.303,14
B. Oneri specifici per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.763,27
Totale intervento	€ 502.066,41
C. Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
IVA 10% sull'importo complessivo dei lavori	€ 50.206,64
Risparmi di gara da ribasso sui lavori	€ 124.466,64
IVA 10% su risparmi di gara	€ 12.446,66
Imprevisti e arrotondamenti	€ 41.732,13
IVA 10% sull'importo imprevisti	€ 4.173,21
Spese tecniche (DM 17/06/2016) compresi oneri previdenziali	€ 98.998,53
IVA 22% sull'importo delle spese tecniche e imprevisti	€ 21.779,67
Incentivi funzioni tecniche (2%)	€ 12.745,30
<i>Totale somme a disposizione</i>	<i>€ 366.548,79</i>
TOTALE COMPLESSIVO	€ 868.615,20

4. di approvare lo Schema di contratto quale risulta in allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale (Allegato 1 di pagg. 25);

5. di dare atto che la spesa complessiva presunta per l'affidamento dei lavori di realizzazione dell'alimentazione elettrica funzionale all'installazione di n. 4 angiografi digitali per la Nuova Area Multidisciplinare di Cardiologia Emodinamica e Radiologia Interventistica del Presidio Ospedaliero "Torino Nord Emergenza San Giovanni Bosco", pari a euro 500.303,14 + euro 1.763,27 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso = euro 502.066,41 + oneri fiscali al 10% pari ad euro 50.206,64, per un totale complessivo di euro 552.273,06, trova copertura nel budget di spesa assegnato alla S.C. Tecnico Area Ospedaliera ed è riconducibile al conto economico 1.12.02.14 "Fabbricati immobilizzazioni in corso ed acconti beni indisponibili" dell'esercizio finanziario 2022;

6. di dare altresì atto che le risorse finanziarie da destinare alla realizzazione dell'opera, pari a complessivi euro 868.615,20 Iva inclusa, sono previste nel Piano Aziendale degli Investimenti – P.A.I. per l'anno 2022, approvato con deliberazione n. 1641/02.05/2021 del 31/12/2021, rubricata con il codice progetto 15/TO/22;

7. di procedere alla stipulazione del contratto tra le parti, subordinato alla presentazione della documentazione necessaria alla sottoscrizione dello stesso;

8. di dare atto che la gestione amministrativa e/o contabile è affidata alla Struttura Complessa Tecnico Area Ospedaliera;
9. di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale, per gli adempimenti di competenza, ai sensi dell'art. 14, comma 2 lettera b), della L.R. 24 gennaio 1995, n. 10;
10. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10, al fine di procedere con urgenza alla realizzazione dei lavori di che trattasi.

Allegati:

- 1) Capitolato Speciale d'Appalto – Parte prima – Prescrizioni contrattuali (di pagg. 44);
- 2) Schema di contratto (di pagg. 25);
- 3) Offerta economica (di pagg. 6).

Firmatari:

Responsabile del Procedimento: Ing. Maria Teresa LOMBARDI

Proponente: Direttore S.C. Tecnico Area Ospedaliera Ing. Maria Teresa LOMBARDI

Direttore SC Gestione Economico-Finanziaria: **Dott.ssa Stefania MARINO**

Direttore Amministrativo: **Dott.ssa Elena Teresa TROPIANO***

Direttore Sanitario: **Dr. Stefano TARAGLIO ***

Direttore Generale: **Dr. Carlo PICCO**

Estensore dell'atto: Ing. Maria Teresa Lombardi

BGR/GSR-053-22

*I pareri favorevoli dei Direttori Amministrativo e Sanitario sono confermati con la sottoscrizione digitale del presente atto ed il rinvio automatico ai motivi della proposta. I pareri sfavorevoli sono esplicitamente motivati ed indicati in un allegato, firmato digitalmente.

Deliberazione sottoscritta digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate; conservata in originale, nella procedura di gestione atti, ai sensi di legge.

La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda ASL Citta' di Torino

C8-F4-F1-56-19-5E-41-33-9F-87-A2-5D-95-10-99-8C-AF-22-7B-5A

CADES 1 di 5 del 10/08/2022 16:24:10

Soggetto: Elena Teresa Tropiano TRPLTR77E58F205A

Validità certificato dal 28/07/2021 12:38:02 al 28/07/2024 02:00:00

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT con S.N. 015F 9887



CADES 2 di 5 del 10/08/2022 17:04:24

Soggetto: Stefano Taraglio TRGSFN59M17L219E

Validità certificato dal 22/01/2021 11:54:38 al 23/02/2024 00:59:59

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT con S.N. 014C 18DA



CADES 3 di 5 del 10/08/2022 17:12:00

Soggetto: Carlo Picco PCCCRL60E17L013P

Validità certificato dal 09/01/2020 16:21:59 al 09/01/2023 02:00:00

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT con S.N. 00FF 3525



CADES 4 di 5 del 09/08/2022 15:23:05

Soggetto: Stefania Marino MRNSFN65D46L219B

Validità certificato dal 16/09/2019 11:10:18 al 16/09/2022 02:00:00

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT con S.N. 00E1 15E2



CADES 5 di 5 del 09/08/2022 12:28:48

Soggetto: Maria Teresa Lombardi LMBMTR58E52B885K

Validità certificato dal 02/09/2019 15:10:10 al 02/09/2022 02:00:00

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT con S.N. 00DD D3FF





Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94
Cod. fiscale/P.I 11632570013
Sede legale: Via San Secondo, 29 – 10128 Torino
☎ 011/5661566 ☎ 011/4393111

**Realizzazione dell'alimentazione elettrica funzionale all'installazione di n. 4
angiografi digitali per la Nuova Area Multidisciplinare di Cardiologia
Emodinamica e Radiologia Interventistica del Presidio Ospedaliero "Torino Nord
Emergenza San Giovanni Bosco"**
Piazza del Donatore di Sangue 3 - Torino

Documento

***Capitolato Speciale d'Appalto - Parte prima –
Prescrizioni Contrattuali***

Processo: n. documento CSA-P1-001 del 11/02/2022
Attività:

***Progetto* S.C. TECNICO AREA OSPEDALIERA - ASL Città di Torino**

Via Tofane, 71 - 10141 Torino
Tel. 011-70957621 – 011-70957512

E-mail: segreteria tecnico.ospedali@ascittaditorino.it

Autore

Geom. Giorgio Sella Rolando

Approvato da

Responsabile del Procedimento

Data approvazione

Ing. Maria Teresa Lombardi

11/02/2022

INDICE

Premessa - Soggezione ad altri capitolati – Leggi – Norme - Abbreviazioni	4
PARTE PRIMA – Prescrizioni contrattuali	4
CAPO 1 - Natura e oggetto dell'appalto	4
Art. 1 – Oggetto dell'appalto	4
Art. 2 – Ammontare dell'appalto	6
Art. 3 – Modalità di stipulazione del contratto a corpo	6
CAPO 2 – Disciplina contrattuale	7
Art. 4 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto	7
Art. 5 - Documenti che fanno parte del contratto	7
Art. 6 – Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	8
Art. 7 – Fallimento dell'Appaltatore	8
Art. 8 – Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; Direttore di cantiere	8
Art. 9 – Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione	9
Art. 10 – Convenzioni europee in materia di valuta e termini	9
CAPO 3 - Termini per l'esecuzione	9
Art. 11 – Consegna e inizio dei lavori	9
Art. 12 – Termini per l'ultimazione dei lavori	10
Art. 13 – Proroghe	10
Art. 14 – Sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori	11
Art. 15 – Sospensioni ordinate dal R.U.P.	12
Art. 16 – Penali per ritardo nei lavori – maggior danno	13
Art. 17 – Programma di esecuzione dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma	13
Art. 18 – Inderogabilità dei termini di esecuzione	14
Art. 19 – Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini	15
CAPO 4 – Contabilizzazione dei lavori	16
Art. 20 – Lavori a corpo	16
Art. 21 – Eventuali lavori a misura	16
Art. 22 – Eventuali lavori in economia	17
Art. 23 – Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera	17
CAPO 5 - Disciplina economica	17
Art. 24 – Anticipazione	17
Art. 25 – Pagamenti in acconto	17
Art. 26 – Pagamenti a saldo	18
Art. 27 – Ritardi nei pagamenti	19
Art. 28 – Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo	20
Art. 29 – Cessione del contratto e cessione dei crediti	20

CAPO 6 - Cauzioni e garanzie	20
Art. 30 – Garanzia provvisoria	20
Art. 31 – Garanzia definitiva	20
Art. 32 – Riduzione delle garanzie	21
Art. 33 – Obblighi assicurativi a carico dell’impresa	21
CAPO 7 - Disposizioni per l’esecuzione	22
Art. 34 – Modifica dei lavori	22
Art. 35 – Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi	23
CAPO 8 - Disposizioni in materia di sicurezza	24
Art. 36 – Adempimenti preliminari in materia di sicurezza	24
Art. 37 – Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere	26
Art. 38 – Piano di sicurezza e di coordinamento	26
Art. 39 – Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento	26
Art. 40 – Piano operativo di sicurezza	27
Art. 41 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza	28
CAPO 9 - Disciplina del subappalto	28
Art. 42 – Subappalto	28
Art. 43 – Responsabilità in materia di subappalto	31
Art. 44 – Subaffidamento che non costituisce subappalto	31
Art. 45 – Pagamento dei subappaltatori	32
CAPO 10 - Controversie, manodopera, esecuzione d'ufficio	33
Art. 46 – Accordo bonario	33
Art. 47 – Foro competente ed esclusione dell’arbitrato	33
Art. 48 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	33
Art. 49 – Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)	35
Art. 50 – Risoluzione del contratto – Esecuzione d’ufficio dei lavori	35
CAPO 11 - Disposizioni per l’ultimazione	37
Art. 51 – Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione	37
Art. 52 – Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione	38
Art. 53 – Presa in consegna dei lavori ultimati	38
CAPO 12 - Norme finali	38
Art. 54 – Tracciabilità dei pagamenti	38
Art. 55 – Spese contrattuali, imposte, tasse	39
Art. 56 – Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore	39
Art. 57 – Obblighi speciali a carico dell’Appaltatore	44
Art. 58 – Custodia del cantiere	44
Art. 59 – Cartello di cantiere	44

Premessa

Salvo quanto previsto dal presente Capitolato, l'appalto è soggetto all'osservanza di tutte le leggi vigenti, decreti, regolamenti ed ordinanze emanate, per le rispettive competenze, dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti preposti ed autorizzati nel settore delle costruzioni e degli impianti e materiali a queste relative che, comunque, possono interessare direttamente l'oggetto dell'appalto.

Per la normativa tecnica riferita all'intervento oggetto del presente capitolato, si rinvia ai contenuti delle Relazioni e del Capitolato Prescrizioni Tecniche e Caratteristiche dei Materiali delle Opere impiantistiche Elettriche e delle Opere Edili del Progetto esecutivo.

L'osservanza di tutte le norme a cui si rinvia con il presente articolo, si intende estesa a tutte le integrazioni e modificazioni fatte successivamente con leggi, decreti, regolamenti, disposizioni, ecc. anche se emanati in corso di esecuzione dell'intervento appaltato.

Abbreviazioni

- Codice dei contratti (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50);
- Decreto n. 81 del 2008 (Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- Regolamento generale (Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti), in relazione all'art. 216 del D. Lgs. n. 50/2016, per quanto applicabile;
- Capitolato generale d'appalto (Decreto ministeriale - Lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145);
- R.U.P. (Responsabile unico del procedimento) di cui all'articolo 31 del Codice dei contratti;
- DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestante la regolarità contributiva previsto dall'articolo 90, comma 9, lettera b), Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del Decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, nonché dall'art. 30 del D. Lgs. 50/2016;
- attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciato da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

PARTE PRIMA – Prescrizioni contrattuali

CAPO 1 - Natura e oggetto dell'appalto

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere impiantistiche ed edilizie dell'alimentazione elettrica funzionale all'installazione di n. 4 angiografi digitali per la Nuova Area Multidisciplinare di Cardiologia Emodinamica e Radiologia Interventistica del Presidio Ospedaliero "Torino Nord Emergenza San Giovanni Bosco", sito in Torino Piazza del Donatore di Sangue n. 3.

Formano oggetto del presente appalto l'esecuzione di tutte le opere, la somministrazione di provviste e mezzi d'opera occorrenti, la fornitura e l'installazione di tutti gli impianti con la relativa assistenza e tutto

quant'altro occorra per la realizzazione di quanto indicato negli elaborati di progetto esecutivo ovvero nei documenti tecnici generali e specifici che ne fanno parte integrante, e comunque tutto quanto necessario a rendere le opere e gli impianti eseguiti a regola d'arte e perfettamente funzionanti.

Sono inoltre da eseguire a cura dell'Appaltatore tutti gli apprestamenti necessari a garantire l'esecuzione delle opere in sicurezza così come previsto dalle vigenti normative.

Tutti gli apparati di componentistica elettrica previsti in progetto trovano collocazione all'interno dei vani tecnici e delle cabine esistenti, fatto salvo il nuovo gruppo elettrogeno per il quale si è reso necessario trovare, dopo attente ed approfondite valutazioni, una sede idonea all'aperto al piano del cortile ricompreso tra la nuova centrale termica e la recinzione lungo la via Pergolesi.

Le opere consistono, in linea generale di:

- fornitura e messa in opera nuovo quadro power center QBT3;
- linee alimentazione QBT3 dal quadro generale bassa tensione QGBT;
- linee alimentazione quadro generale Sale Angiografiche QE_ANG sezione energia ordinaria/preferenziale da quadro QBT3;
- linee alimentazione quadro generale Sale Angiografiche QE_ANG sezione energia continuità servizi da quadro di piede D QEDI;
- linee alimentazione quadro generale Sale Angiografiche QE_ANG sezione energia continuità assoluta da quadro di piede D QEDI;
- fornitura e messa in opera interruttore per circuito alimentazione quadro unità trattamento aria in quadro esistente QZDR-P piano terzo corpo D (piano tecnico);
- fornitura e messa in opera generatore di emergenza GE3 e relativo sistema di alimentazione;
- fornitura e messa in opera nuovo quadro di commutazione generatori di emergenza QCG1 e relativo sistema di monitoraggio e controllo;
- linea collegamento generatore emergenza GE3 – quadro commutazione QCG1;
- linee collegamento esistente quadro di commutazione QCG – nuovo quadro commutazione QCG1;
- linee collegamento nuovo quadro commutazione QCG1 – quadro generale bassa tensione QGBT;
- fornitura e posa nuovo gruppo elettrogeno da 1500 KVA completo di serbatoio da 3000 lt;
- esecuzione di forometrie su murature di varia natura esistenti, per il passaggio delle canaline elettriche;
- predisposizione di un attraversamento interrato per il passaggio delle linee di collegamento tra il nuovo G.E. ed i vani tecnici interrati
- realizzazione di basamenti in cemento armato per la collocazione di un nuovo G.E. e del relativo serbatoio di servizio;
- allestimento di un basamento rialzato in profilati metallici per la collocazione dei quadri elettrici.

La forma e le principali dimensioni delle opere che costituiscono oggetto dell'appalto, risultano dagli elaborati grafici, dalle specifiche tecniche, dal Piano di Sicurezza e Coordinamento e dal Piano di manutenzione, che sono parte integrante del presente Capitolato Speciale d'Appalto – Prescrizioni

Contrattuali e nei Disciplinari descrittivi e prestazionali degli elementi tecnici impiantistici Elettrici e delle Opere Edili, salvo quanto sarà meglio precisato all'atto esecutivo dalla Direzione Lavori e dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

L'elenco dei documenti è specificato al successivo Art. 5.

L'appaltatore dovrà inoltre rispettare le modalità e i contenuti inseriti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, quale documento integrante e sostanziale del progetto esecutivo.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Art. 2 – Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo dell'appalto (compresi oneri della sicurezza) è di **Euro 626.533,05**, di cui **Euro 624.769,78** a base di gara per lavori a corpo, comprensivi di **Euro 44.475,39** per costi della manodopera ed **Euro 1.763,27** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oneri fiscali esclusi.

Tutte le lavorazioni sono comprese nelle seguenti categorie:

- **OS30– Impianti interni, elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi - classifica III** (prevalente) € 601.300,00;
- **OG1 – Edifici civili e industriali** € 23.469,78 oltre ad € 1.763,27 per **oneri per la sicurezza** non soggetti a ribasso per complessivi € 25.233,05.

Art. 3 – Modalità di stipulazione del contratto a corpo

Una volta perfezionata la procedura di aggiudicazione dell'appalto, l'Impresa aggiudicataria sottoscriverà il contratto d'appalto.

Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. dddd) del Codice dei contratti e s.m.i..

L'importo del contratto a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso di gara, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco.

I prezzi contrattuali sono vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara di cui all'articolo 2 del presente capitolato, mentre gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere (D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008) costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali.

Per la gestione dell'esecuzione delle opere, la Stazione appaltante provvederà alla nomina dell'Ufficio di direzione dei lavori, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell'art. 90, comma 4 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. .

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 4 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. Nel caso di discordanza tra i documenti grafici, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nell'elaborato con scala di riduzione minore.

In caso di discordanza tra le norme del presente Capitolato o dei Disciplinari descrittivi e prestazionali degli elementi tecnici, dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasti o che in minor misura coincida con il contesto delle norme riportate nei rimanenti atti contrattuali o vigenti in materia.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i vari atti di contratto, fermo restando quanto stabilito al precedente capoverso, prevarrà l'interpretazione più favorevole per la Stazione appaltante.

Art. 5 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a) il presente capitolato speciale di appalto – Prescrizioni contrattuali;
- b) i Disciplinari descrittivi e prestazionali degli elementi tecnici degli Impianti elettrici e delle Opere edili e strutturali;
- c) il Capitolato Generale di appalto per le opere pubbliche approvato con D.M. n. 145/2000, parte vigente;
- d) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi o estranei;
- e) gli elenchi dei prezzi unitari;
- h) il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), di cui all'art. 100 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto ed altresì le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 100, comma 5, del D. Lgs. n. 81 del 2008, qualora accolte dal Coordinatore per la sicurezza;
- i) il piano operativo di sicurezza (POS) di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con i contenuti minimi previsti dall'Allegato XV, punto 3 del Decreto medesimo;
- l) le polizze di garanzia previste per legge e dal presente Capitolato.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- a) il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- b) il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i., per quanto applicabile;
- c) il D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- a) i computi metrici estimativi;
- b) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

Art. 6 – Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali, contrattuali (schema di contratto) e della relativa documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che consentono la loro immediata esecuzione.

Si fa presente che i lavori dovranno essere svolti in concomitanza con l'attività ospedaliera tenendo in debita considerazione, nell'effettuazione dell'offerta economica, eventuali maggiori oneri dovuti alle cautele da utilizzarsi per garantire la sicurezza degli occupanti e per limitare al massimo i disagi all'attività sanitaria.

Art. 7 – Fallimento dell'Appaltatore

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 110 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. .

Art. 8 – Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; Direttore di cantiere

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del D.M. n. 145/2000 e s.m.i.; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del D.M. n. 145/2000 e s.m.i., le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del D.M. n. 145/2000 e s.m.i., il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del Direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio o delle persone autorizzate o delegate dall'Appaltatore deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui alla Direzione di cantiere, deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 9 – Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture e i componenti oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nei Disciplinari e/o Capitolati descrittivi e prestazionali degli elementi tecnici, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegate allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 101 del D. Lgs. n. 50/2016 e gli articoli 16 e 17 del D.M. n. 145/2000 e s.m.i..

Art. 10 – Convenzioni europee in materia di valuta e termini

Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.

Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 11 – Consegna e inizio dei lavori

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, ovvero ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fidejussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016, anche nelle more della stipulazione formale del contratto; in tal caso il Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Il R.U.P. accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'art. 17, 37 e 40 del presente Capitolato, prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'Appaltatore procedere, nel termine di 5 (cinque) giorni, all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell'installazione e nella gestione del cantiere, conformemente ai contenuti del Piano di Sicurezza e coordinamento, ci si dovrà attenere alle norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione attuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.

Nel caso di ritardi nella consegna dei lavori imputabili alla Stazione appaltante si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 commi 12 e 14 del D.M. n. 49/2018.

Ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.M. n. 49/2018 è facoltà della Stazione appaltante non accogliere l'istanza di recesso dell'Appaltatore qualora la consegna dei lavori venga ritardata per motivi di interesse pubblico ovvero di opportunità.

Art. 12 – Termini per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **120 (centoventi)** giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del relativo primo verbale di consegna dei lavori.

Il tempo contrattuale tiene conto delle ferie e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche sfavorevoli.

Trattandosi di interventi su una struttura ospedaliera in funzione, l'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori e delle fasi realizzative successive previste dallo stesso, che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Le fasi realizzative su esposte tengono conto delle esigenze di prevedere una evoluzione del cantiere finalizzata a garantire, in ogni fase, la piena funzionalità dell'intera struttura (escluse le sole parti oggetto di intervento), che dovranno essere rispettate dall'Appaltatore.

Art. 13 – Proroghe

L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 12, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 12.

In deroga a quanto previsto al precedente paragrafo, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 12, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.

La richiesta è presentata al Direttore dei Lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del Direttore dei Lavori.

La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del Direttore dei Lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del Direttore dei Lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.

Nei casi di deroga ai 45 giorni i termini di 30 giorni e di 10 giorni sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 12, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.

Trova altresì applicazione l'art. 107 del Codice dei Contratti.

Art. 14 – Sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la Direzione dei lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'Appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'Appaltatore. In caso di sospensione ai sensi dell'art. 107 del codice dei contratti si applica l'art. 10 del D.M. n. 49/2018.

Il verbale di sospensione deve contenere:

- a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
- b) l'adeguata motivazione a cura della Direzione dei lavori delle opere la cui esecuzione rimane interrotta;
- c) delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri;
- d) della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione;
- e) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione è controfirmato dall'Appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.

Qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, ovvero apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 107, comma 4, del Codice dei contratti.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione il Direttore dei Lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.

Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'Appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai precedenti paragrafi terzo e quarto del presente articolo.

Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'Art. 12, o comunque superano 6 mesi complessivamente, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la S.A. può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile, il risarcimento del danno all'esecutore è quantificato ai sensi dell'art. 10 comma 2 del D.M. n. 49/2018.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori.

Trova altresì applicazione l'art. 107 del Codice dei Contratti. Per sospensioni parziali o totali per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del Codice dei Contratti, il risarcimento del danno all'esecutore è quantificato ai sensi dell'art. 10 comma 2 del D.M. n. 49/2018.

Art. 15 – Sospensioni ordinate dal R.U.P.

Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore, al Direttore dei Lavori e al Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione ed ha efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare di sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore, al Direttore dei Lavori e al Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione.

Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell'articolo 14 in quanto compatibili.

Art. 16 – Penali per ritardo nei lavori – maggior danno

La penale per il mancato rispetto del termine di ultimazione di cui al precedente art. 12 sarà per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo **pari all'1 per mille** giornaliero dell'ammontare netto contrattuale, incrementato delle eventuali varianti in corso d'opera.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al paragrafo precedente, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai sensi dell'articolo 11, nei casi in cui l'Appaltatore non si presenti o nei casi di consegna in via d'urgenza;
- b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
- c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

La penale irrogata ai sensi della lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all'articolo 17.

La penale di cui alla lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui alla lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 19 in materia di risoluzione del Contratto. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

E' fatta ovviamente salva la facoltà della Stazione appaltante di risolvere, per inadempimento grave, con le modalità di cui all'art. 108 del Codice dei Contratti, il contratto di appalto anche in presenza del mancato rispetto di una soltanto delle scadenze differenziate qualora previste. In caso di grave irregolarità e grave ritardo si procederà ai sensi dell'art. 108 del Codice dei Contratti.

Art. 17 – Programma di esecuzione dei lavori dell'appaltatore

Entro **15 (quindici)** giorni dalla sottoscrizione del contratto e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispose e consegna alla Direzione lavori un proprio Programma di esecuzione dei lavori, di cui all'art. 1, comma 1, lettera f) del D.M. n. 49/2018, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori conformi alle modalità contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione oltrechè con le eventuali scadenze differenziate e deve essere approvato dalla Direzione lavori, sentito il

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento.

Trascorso il predetto termine senza che la Direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il Programma di esecuzione dei lavori dell'Appaltatore dovrà essere modificato o integrato dallo stesso, mediante disposizione della Stazione appaltante o del Direttore dei Lavori tramite ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) qualora sia richiesto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, in ottemperanza del D. Lgs. n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il Piano di sicurezza e coordinamento, eventualmente integrato ed aggiornato.

Art. 18 – Inderogabilità dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo Programma di esecuzione dei lavori o della loro ritardata ultimazione o della sospensione dei lavori:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua, per l'occupazione di suolo pubblico o acquisizione di eventuali permessi a carico dell'impresa;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale;
- f) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;

- h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Le cause di cui sopra non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'art. 13, di sospensione dei lavori di cui all'art. 14, per la disapplicazione delle penali di cui all'art. 16, né per l'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 19.

Art. 19 – Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

L'eventuale ritardo imputabile all'Appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 45 (quarantacinque) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione ai sensi dell'art. 108 del Codice dei contratti.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 16 è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al Programma di esecuzione dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora.

Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fidejussoria.

L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla Stazione appaltante l'Appaltatore dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

CAPO 4 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 20 – Lavori a corpo

La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta alle condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole voci e/o categorie di lavoro le quali saranno contabilizzate con le modalità previste dal successivo articolo 25.

L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo posto a base di gara in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate delle singole categorie di lavorazioni in cui risultano suddivisi i lavori, per l'accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati al direttore dei lavori. Tuttavia, il direttore dei lavori, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell'aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell'opera.

Art. 21 - Eventuali lavori a misura

Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi dell'articolo 34, e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all'articolo 43, comma 9, del Regolamento generale, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo", esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.

In tale caso, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o contrattuali si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'articolo 35, fermo

restando che le stesse variazioni possono essere definite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo".

Non sono comunque riconosciuti incrementi dimensionali che non trovino rispondenza nei disegni di progetto, se non preventivamente autorizzati dalla Direzione lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta alle condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3.

Gli eventuali oneri per la sicurezza valutati a misura in relazione alle variazioni, sono computati con i prezzi di elenco, oppure con nuovi prezzi formati come sopra detto con le relative quantità.

Art. 22. Eventuali lavori in economia

La contabilizzazione dei lavori in economia previsti dal contratto o introdotti in sede di varianti, è effettuata con le modalità previste dal D.M. n. 49/2018, come segue:

- a) per quanto riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati contrattualmente;
- b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e la mano d'opera, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (qualora non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.

Ai fini di cui alla lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, ove non specificatamente dichiarate dall'aggiudicatario in sede di giustificazione delle offerte anormalmente basse, sono convenzionalmente determinate rispettivamente nella misura del 13% (tredici per cento) e del 10% (dieci per cento).

Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati alle medesime condizioni senza l'applicazione di alcun ribasso.

Art. 23. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pie d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 24 – Anticipazione

L'anticipazione del prezzo viene disciplinata dall'art. 35 c. 18 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 25 – Pagamenti in acconto

Le rate di acconto, sono dovute, secondo le modalità indicate nei documenti contrattuali, ogni qualvolta l'importo netto dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 20, 21, 22 e 23, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti e della quota di anticipazione di cui all'articolo 24, raggiunga un importo non inferiore a **Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila)**.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero Virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

A seguito della formale comunicazione dell'Impresa del raggiungimento degli importi di cui sopra, il Direttore dei Lavori procederà ad effettuare tutte le verifiche per l'emissione della contabilità.

Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni per l'emissione della rata di acconto:

- a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 14 del D.M. n. 49/2018, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l'indicazione della data di chiusura delle misure;
- b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d) del D.M. n. 49/2018, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di emissione del certificato stesso, mediante emissione dell'apposito mandato (NSO) e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall'Allegato A di cui all'art. 2, comma 1 del D.M. 55/2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SDI).

Ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell'articolo 105 del Codice dei contratti, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:

- a) all'acquisizione d'ufficio del DURC, per tutte le Imprese che hanno svolto attività contemplate nel SAL di riferimento, da parte della Stazione appaltante, con le modalità di cui all'articolo 36, primo paragrafo, lettera d);
- b) con imprese diverse dalle micro o piccole imprese, alla presentazione di una dichiarazione da parte del subappaltatore o sub-affidatario di aver ricevuto i pagamenti dovuti dall'appaltatore in base al contratto di subappalto/subaffidamento;
- c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 53 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- d) alla sussistenza delle condizioni di cui al D.M. 18/01/2008 n. 40.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al primo paragrafo.

Eventuali spese per il pagamento mediante bonifico bancario sono a carico dell'Appaltatore.

Art. 26. - Pagamenti a saldo

Oltre agli acconti corrisposti in corso d'opera, intervenuta l'ultimazione dei lavori, può essere emesso lo Stato di avanzamento ultimo ed il conseguente Certificato di pagamento, qualunque sia l'importo residuo; l'emissione di quest'ultimo Stato di avanzamento lavori è subordinato all'avvenuta consegna, entro 15 giorni dalla data di ultimazione lavori, di tutti gli elaborati as-built, della documentazione grafica e documentale per la presentazione della SCIA antincendio al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (compresa la compilazione della modulistica predisposta dai VV.F. e la sottoscrizione da parte di

professionista abilitato ai sensi dell'Art. 16, comma 4 del D. Lgs. n. 139/2006) e dei certificati dei materiali e/o sui campioni dei materiali impiegati nei lavori e quindi sarà verificabile la rispondenza delle caratteristiche dei campioni stessi alle norme di capitolato e previste dai Disciplinari descrittivi e prestazionali degli elementi tecnici.

Ogni giorno di ritardo oltre il termine previsto per la fine dei lavori prevede l'applicazione di apposita penale come specificata all'art. 19 (mancato rispetto del termine di ultimazione).

Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; e sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla richiesta del RUP; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute dello 0,5% di cui all'articolo 25, nulla ostando, è pagata entro 60 (sessanta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita cauzione o garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti pari all'importo della rata di saldo, maggiorato altresì del tasso legale di interesse intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività medesimo (due anni dal collaudo provvisorio in caso di approvazione tacita).

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 27 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e di saldo

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito dal presente Capitolato per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso di riferimento.

Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

E' facoltà dell'Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga un quinto (1/5) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'Appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

In caso di ritardo della rata di saldo rispetto al termine stabilito dall'Art.27, per cause imputabili alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura pari al Tasso di riferimento.

Art. 28 - Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

E' ammessa la revisione dei prezzi, in aumento ed in diminuzione, nei limiti di quanto stabilito dall'art. 106, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 50/2016. Il prezzario di riferimento per la comparazione è quello adottato dalla Regione Piemonte.

Art. 29 – Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'articolo 106 comma 13 del Codice dei contratti.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 30 – Garanzia provvisoria

Ai sensi dell'articolo 93 del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta nel bando di gara o nella lettera di invito una garanzia provvisoria, con le modalità, alle condizioni e nei termini di cui al medesimo articolo.

Art. 31 – Garanzia definitiva

Ai sensi dell'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016, all'appaltatore è richiesta una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, da costituirsi con le modalità e gli importi specificati dalla normativa vigente e negli atti e documenti a base di affidamento (bando di gara o lettera di invito).

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione;

lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento ivi comprese le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale e per tutte le altre ipotesi di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 10, del D. Lgs. 50/2016, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all'articolo 30 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 32 – Riduzione delle garanzie

Ai sensi degli articoli 93, comma 7, e 103, comma 1, del Codice dei contratti, l'importo della garanzia provvisoria di cui all'articolo 30 e l'importo della garanzia definitiva di cui all'articolo 31 sono ridotti nella misura e per i casi di cui all'art. 93 c. 7 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 33 – Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 11, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore e devono essere prestate in conformità alle disposizioni di legge.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti per una **somma pari all'importo di contratto** e dovrà essere

integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'Appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad **euro 500.000,00**. Tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d'opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione).

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

- a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
- b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

Le garanzie di cui sopra prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 34 – Modifica dei lavori

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle modifiche o varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'Impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, del D. Lgs. n. 207/2010 e dall'articolo 106 del Codice dei contratti.

Non sono riconosciute modifiche o varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore ritenesse di aver diritto ad opporre, deve essere presentato per iscritto alla Direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Alle modifiche disposte dalla Stazione Appaltante si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice dei Contratti.

La stazione appaltante può disporre le modifiche al progetto o al contratto nei seguenti casi:

- a) qualora si tratti di modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 50/2016; le modifiche di cui al presente punto possono essere disposte dal direttore lavori se sono

contenute nel limite del 10% del valore contrattuale e non comportano aumenti o diminuzione di spesa;

- b) qualora si tratti di varianti in corso d'opera determinate da circostanze imprevedute ed imprevedibili, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 50/2016;
- c) per disporre una proroga ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016, agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante, in base ad un provvedimento autorizzatorio della stazione appaltante;
- d) nel limite del 15% del valore iniziale del contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, a condizione che la modifica non alteri la natura complessiva del contratto.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario; per le prestazioni in aumento, l'importo corrispondente deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

Salvo i casi di cui alla precedente lettera a) ultimo periodo, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale ovvero atto aggiuntivo al contratto, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

Gli elaborati di perizia ai fini dell'approvazione dovranno essere accompagnati da opportuno atto di sottomissione, da eventuale verbale di concordamento nuovi prezzi, nel quale l'Appaltatore tramite sottoscrizione, si impegna ad eseguire i lavori suppletivi alle condizioni previste nella perizia di variante.

La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 38 con i conseguenti adempimenti di cui all'articolo 39, nonché l'adeguamento dei piani operativi di cui all'articolo 40.

Art. 35 – Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3 o con riferimento al **Prezzario Regione Piemonte 2021 approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 19-3632 del 30/07/2021 e pubblicato sul B.U.R. n. 31, s.o. n. 1 del 05/08/2021.**

Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i seguenti criteri:

- a) desumendoli dal prezzario di cui all'articolo 32, comma 1 del Regolamento Generale;
- b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione

appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori. Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso conseguito in sede di gara.

Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dalla vigente normativa, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 36 – Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al D. Lgs. n. 81/2008, l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto:

- a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
- b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- c) ai fini dell'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
- d) i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:
 - il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
 - la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
 - per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
 - per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
 - per la Cassa Edile: codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;
- e) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del D. Lgs. n. 81/2008.

Entro gli stessi termini di cui sopra, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti:

- a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del D. Lgs. n. 81/2008;
- b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del D. Lgs. n. 81/2008;

- c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 38, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo 39;
- d) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 40.

Gli adempimenti sopra esposti devono essere assolti dall'Appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere a), b), c) e d), di seguito indicate nonché, tramite questi, dai subappaltatori:

- a) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell'articolo 48, commi 1, 12 e 13, del Codice dei contratti;
- b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice dei Contratti, qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
- c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 48, del Codice dei contratti, qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata in sede di gara o comunque preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
- d) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui all'articolo 36, anche nel corso dei lavori, ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

L'appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, all'assicurazione dei dipendenti contro gli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni sociali, al pagamento dei contributi posti a carico del datore di lavoro.

L'Appaltatore si impegna inoltre ad attenersi:

- **A tutte le norme di sicurezza e di prevenzione infortuni vigenti, alle prescrizioni dell'INAIL, dello S.Pre.S.A.L., dell'Ispettorato del Lavoro ed eventuali altri Enti preposti in materia;**
- **Alle norme per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, compresi i Decreti di attuazione,** restando unico responsabile in merito, riservandosi il Coordinatore per la sicurezza o la Direzione dei Lavori di richiedere l'intervento degli Enti preposti per il controllo della completa osservanza delle norme citate.

In caso d'inottemperanza agli obblighi sopracitati, la Stazione appaltante comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e procederà ad una sospensione del pagamento a titolo cautelativo per un importo pari al 20% (venti per cento) sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso d'esecuzione, ovvero alla sospensione del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando gli obblighi predetti non saranno integralmente adempiuti.

Art. 37 – Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008, l'appaltatore è obbligato:

- a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del D. Lgs. n. 81/2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
- b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del D. Lgs. n. 81/2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
- c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
- d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni sopra indicate.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio "incident and injury free".

L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito dal presente articolo e dagli articoli 36, 38, 39, 40 o 41.

Art. 38 - Piano di sicurezza e di coordinamento

L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del D. Lgs. n. 81/2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato D. Lgs. n. 81/2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'articolo 2 del presente Capitolato speciale.

L'obbligo di cui sopra è esteso altresì:

- a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del piano di sicurezza e di coordinamento;
- b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Art. 39 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

- a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

- b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:

- 1) nei casi di cui alla lettera a), le proposte si intendono accolte
- 2) nei casi di cui alla lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui alla lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Nei casi di cui alla lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. Pertanto il riconoscimento dei maggiori oneri è subordinato all'approvazione della Stazione appaltante.

Art. 40 - Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque almeno 5 giorni prima della data prevista per la "consegna" dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del D. Lgs. n. 81/2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato D. Lgs. n. 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla Stazione appaltante, per il tramite dell'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.

L'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 42, del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'articolo 36, ultimo paragrafo.

Il piano operativo di sicurezza (POS) costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di cui all'articolo 38.

Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 81/2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato D. Lgs. n. 81/2008.

Art. 41 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D. Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al D. Lgs. n. 81/2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 14, terzo periodo, del Codice dei Contratti, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 42 – Subappalto

Per gli interventi previsti nel presente Capitolato è prevista la possibilità di autorizzare opere in subappalto o l'affidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente e scorporabile per una quota **non superiore al 30 per cento** dell'importo complessivo del contratto. Con riferimento alla categoria prevalente il subappalto è consentito nel limite del 30% della medesima.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

- a) che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
- b) l'appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016;
- c) che l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
 1. di copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:

- che per i lavori e le opere affidate in subappalto l'Appaltatore praticherà i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento) nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
 - che l'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
 - gli oneri della sicurezza spettanti e i corrispondenti apprestamenti facenti carico al subappaltatore e previsti dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al D. Lgs. n. 81/2008;
 - l'inserimento delle clausole obbligatorie (in materia di tracciabilità dei flussi finanziari) ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136/2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
 - l'indicazione puntuale dell'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
2. di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio.
- d) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera c), trasmetta alla medesima:
1. la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
 2. una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;
 3. le informazioni relative al subappaltatore necessarie ai fini dell'acquisizione del DURC di quest'ultimo.
- e) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del D. Lgs. 159/2011, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore ad euro 150.000,00, l'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D. Lgs. 159/2011; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 95, dello stesso D. Lgs. 159/2011, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 91 e 94 dello stesso D. Lgs. 159/2011.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la

Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà. Qualora l'istanza non contenga tutti i documenti necessari all'accoglimento della medesima, in base alla normativa vigente, la Stazione Appaltante interromperà il termine, che inizierà nuovamente a decorrere dalla ricezione di quanto richiesto.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto; l'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
- b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
 1. la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
 2. copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli articoli 38 e 40 del presente Capitolato speciale.

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

Qualora l'appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

- a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
- b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;

- c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.

Non è consentita l'autorizzazione di subappalti in favore di un'impresa che abbia partecipato come concorrente, singolarmente o in associazione con altre imprese, alla medesima gara d'appalto.

Art. 43 - Responsabilità in materia di subappalto

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il Direttore dei Lavori, il R.U.P. e il Coordinatore per la sicurezza di cui all'articolo 92 del D. Lgs. n. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

L'appaltatore deve comunicare alla Compagnia assicurativa presso la quale è stata stipulata la polizza C.A.R., ai fini della validità della copertura assicurativa, la presenza di subappaltatori in cantiere, prima che questi diano inizio alle lavorazioni subappaltate. L'appaltatore è tenuto a dare notizia di tale comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dell'articolo seguente, si applica l'articolo 48, in materia di tessera di riconoscimento.

Nel caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo al subappaltatore o di ritardo nel pagamento delle retribuzioni, la stazione appaltante procede ai sensi dell'art. 30 commi 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 44 - Subaffidamento che non costituisce subappalto

E' considerato subaffidamento e non subappalto la fornitura senza prestazione di manodopera, la fornitura con posa in opera o il nolo a caldo, che rientri in uno dei seguenti casi:

- Importo subcontratto < 2% dell'ammontare dei lavori affidati, indipendentemente dall'incidenza del costo della manodopera;
- Importo subcontratto < 100.000,00 euro, indipendentemente dall'incidenza del costo della manodopera;

- Importo subcontracto > 2% dell'ammontare dei lavori affidati, se la manodopera ha incidenza < 50% dell'importo del subcontracto;
- Importo subcontracto > 100.000,00, euro se la manodopera ha incidenza < 50% dell'importo del subcontracto.

Non possono essere oggetto di "subaffidamento", e rientrano nella disciplina del subappalto, le prestazioni riconducibili ai "lavori"; tali possono essere considerati, a titolo esemplificativo, i casi in cui il bene viene prodotto al di fuori di una produzione di serie oppure il bene viene trasformato in un'entità diversa.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, l'appaltatore potrà affidare a terzi dette prestazioni, dandone semplicemente comunicazione alla Stazione Appaltante. Alla comunicazione di subaffidamento l'appaltatore ha l'obbligo di allegare quanto segue:

1. Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
2. Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo al cantiere cui si riferiscono le prestazioni, ovvero indicazioni di quanto previsto all'art. 36, primo paragrafo, lettera d);
3. Copia del contratto sottoscritto con il subaffidatario, il quale deve riportare la clausola relativa all'assolvimento degli obblighi previsti dall'art 3 della Legge 136/2010 s.m.i., al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari;
4. Dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società o dal Titolare dell'impresa individuale subappaltatrice, con copia fotostatica di un documento di identità del medesimo, contenente l'indicazione del conto corrente dedicato su cui verrà effettuato il pagamento della subfornitura da parte dell'appaltatore, nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato previsto dalla L. 136/2010.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 non si considerano, in particolare, subappalto le seguenti categorie di forniture o servizi:

- a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
- c) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

Art. 45 – Pagamento dei subappaltatori

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all'acquisizione del DURC del subappaltatore e all'accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi

assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

Qualora l'Appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti sopra previsti, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'Appaltatore non provveda.

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 46 - Accordo bonario

Ai sensi dell'art. 205 del D. Lgs. 50/2016 qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 del medesimo articolo.

Il RUP, acquisita la relazione riservata del Direttore Lavori, effettua una valutazione circa l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve, ai soli fini del raggiungimento dei limiti di valore di cui sopra e, qualora ritenga sussistente la possibilità di variazione suddetta, procede ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 205 del D. Lgs. 50/2016.

Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui sopra, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

Nelle more della risoluzione delle controversie, l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 47 - Foro competente ed esclusione dell'arbitrato

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 46 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Torino ed è esclusa la competenza arbitrale.

La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 48 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto nazionale di lavori e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori ed in ragione della natura giuridica dell'Appaltatore.

E' altresì obbligato a rispettare e a far rispettare al subappaltatore, tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalle vigenti normative, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 105, comma 9 del Codice dei contratti e dall'art. 90, comma 9 del D. Lgs. 81/2008.

Le parti convengono che in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti, nonché nel caso di cui all'art. 25, in merito all'emissione di ogni singolo certificato di pagamento, l'appaltatore manleva la Stazione appaltante dell'eventuale corresponsabilità.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del Codice dei Contratti, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell'appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori, trattenendo le somme dai pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del Codice dei Contratti.

In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., o il Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D. Lgs. n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

La violazione degli obblighi di cui ai commi 6 e 7 comporta l'applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 49 – Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)

La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'Appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di collaudo/di regolare esecuzione, sono subordinati all'acquisizione del DURC.

Il DURC è acquisito d'ufficio dalla stazione appaltante.

Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di collaudo/di regolare esecuzione.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, Codice dei Contratti e dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la S.A., in assenza di regolarizzazione tempestiva:

- a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
- b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli Art. 25 e Art. 26 del presente Capitolato Speciale;
- c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'Appaltatore e dei subappaltatori;
- d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli Art. 25 e Art. 26 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.

Fermo restando quanto previsto all'Art. 50 nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto

Art. 50 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

Costituiscono grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali e, di conseguenza, causa di risoluzione del contratto, i seguenti casi:

- a) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte all'appaltatore, nei termini imposti dagli stessi atti;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

- f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- h) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza integranti il contratto, e delle ingiunzioni fatte all'appaltatore al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
- i) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del D. Lgs. n. 81 del 2008;
- j) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'articolo 54 del presente Capitolato speciale.

Nelle ipotesi di cui all'art. 108, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 la Stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto; il contratto è risolto di diritto nei casi previsti dall'art. 108 comma 3 del D. Lgs. 50/2016.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o con comunicazione a mezzo PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante può avvalersi, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del Codice dei contratti.

Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice dei contratti.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

- a) applicando l'art. 110 del D. Lgs. 50/2016 o, qualora non sia possibile, ponendo a base dell'affidamento del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base di gara nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
- b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

- 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
- 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
- 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

La Stazione Appaltante si riserva di elaborare un nuovo progetto, anche parzialmente diverso da quello oggetto del contratto risolto, e di porre a carico dell'appaltatore il maggior costo computato secondo i criteri di cui alla lettera b) del precedente comma, nonché il costo delle opere di ripristino e/o di riparazione o di completamento.

Qualora i rapporti economici non possano essere definiti al momento della risoluzione o del successivo affidamento, saranno definiti all'atto del collaudo finale dell'intervento riappaltato, ferma restando la responsabilità dell'Appaltatore.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 51 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, comma 1, del D.M. n. 49/2018.

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'Impresa appaltatrice il Direttore dei Lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal successivo art. 52.

Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'appaltatore non ha consegnato al direttore dei lavori le certificazioni e i collaudi tecnici di cui all'articolo 26; in tal caso il direttore dei lavori non può redigere il certificato di ultimazione e, qualora redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui all'articolo 52, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 26 del presente Capitolato.

Si richiamano gli obblighi, in capo all'Appaltatore, previsti dall'art. 224 del Regolamento generale.

Art. 52 - Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o di altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato o nel contratto.

Qualora durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all'art. 227, comma 2, del Regolamento generale, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato.

Nell'ipotesi prevista dal comma 3 dell'art. 227 del Regolamento generale l'organo di collaudo determinerà nell'emissione del certificato la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'appaltatore.

Art. 53 – Presa in consegna dei lavori ultimati

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall'art. 51 del presente Capitolato speciale.

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 54 - Tracciabilità dei pagamenti

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione

se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 27.

Art. 55 – Spese contrattuali, imposte, tasse

Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016.

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore.

A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) nella misura di legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato, se non diversamente indicato, si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 56 – Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

Oltre agli oneri di cui al Capitolato generale d'appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

- 1) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

- 2) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalla stessa Stazione appaltante;
- 3) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- 4) i gravami di qualsiasi genere che fossero comunque imposti da Amministrazioni ed Enti nella cui giurisdizione rientrano le opere; le tasse sui trasporti e per contributi di utenza stradale, che per qualsiasi titolo fossero richieste all'Appaltatore in conseguenza delle opere appaltate e dell'esecuzione dei lavori;
- 5) l'osservanza di tutte le leggi, le norme ed i regolamenti vigenti, o che potranno entrare in vigore durante l'esecuzione dei lavori, in materia di lavoro e di mano d'opera; di tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi previsti dalla legge; di tutte le disposizioni per l'assunzione della mano d'opera attraverso gli Uffici locali a questo preposti e per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e del lavoro. A tutela di quanto sopra è condizione vincolante, per l'emissione dei certificati di pagamento, che l'Appaltatore abbia presentato in precedenza alla Direzione Lavori le polizze di assicurazione contro gli infortuni relative alla mano d'opera impiegata;
- 6) l'adozione, per il personale addetto ai lavori e per tutta la durata di questi, di condizioni normative e retributive non diverse né inferiori di quelle previste dai contratti collettivi di lavoro e da eventuali accordi integrativi, in vigore nelle zone dove si svolgono i lavori. Le condizioni dette dovranno essere aggiornate tutte le volte che si verificano, di esse, variazioni economiche e normative. Ugualmente in caso di subappalto, autorizzato dalla Stazione Appaltante, il subappaltatore dovrà osservare il medesimo trattamento nei riguardi del proprio personale e l'Appaltatore rimarrà sempre il solo responsabile di tale osservanza nei confronti della Stazione Appaltante. La non appartenenza dell'Appaltatore alle categorie o associazioni firmatarie dei contratti collettivi o degli accordi di cui sopra, oppure l'eventuale recessione da esse, non lo esimono dall'obbligo di osservare i contratti e gli accordi detti;
- 7) il rilievo puntuale di tutta l'area e locali oggetto dei lavori con apposizione di tutti i riferimenti da utilizzare durante l'esecuzione dei lavori e per il rilievo da effettuare a fine lavori per la predisposizione dei grafici planimetrici in versione as-built contenenti il posizionamento esatto di ogni elemento facente parte delle opere di appalto;
- 8) il riconoscimento della facoltà della Stazione Appaltante, nei casi di giustificata urgenza, o in relazione alle esigenze particolari di porre, all'Appaltatore, termini perentori entro cui eseguire determinati lavori od opere. All'Appaltatore, per ragioni di giustificata urgenza e/o necessità, potrà essere fatta richiesta e ordinata da parte della Direzione lavori, l'esecuzione di lavorazioni da eseguirsi in orari notturni e/o giorni festivi e prefestivi. Per tutto quanto sopra l'Appaltatore non potrà richiedere maggiori compensi;
- 9) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione

- dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
- 10) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dai capitolati o disciplinari prestazionali;
 - 11) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
 - 12) la conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione Lavori e dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi;
 - 13) le spese per la costruzione di protezioni e difese dei manufatti, degli edifici e di qualsiasi opera o impianto, per i quali possa insorgere, nel corso dei lavori, un qualche pericolo di danneggiamento;
 - 14) la segnalazione diurna e notturna, con mezzi adeguati e sufficienti secondo le norme vigenti in materia, dell'esistenza dei lavori in corso nelle zone da essi interessate. La segnaletica, sia all'interno sia all'esterno del complesso oggetto di intervento, dovrà essere approvata dalla Direzione Lavori e dall'eventuale Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. La responsabilità per gli adempimenti e la sicurezza rimarrà a totale carico dell'Appaltatore;
 - 15) la concessione del libero accesso nei cantieri agli incaricati della Stazione Appaltante per verifiche e controlli;
 - 16) la concessione, su richiesta della Direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come alla Stazione appaltante, l'Impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
 - 17) la fornitura di cartelli indicatori delle opere in costruzione e la relativa installazione nel numero e sito indicati dalla Direzione Lavori entro 8 (otto) giorni dalla consegna dei lavori. I cartelli indicatori delle dimensioni indicate dalla Direzione Lavori, recheranno a colori indelebili oltre agli elementi richiesti dalla Direzione Lavori e dalla Stazione Appaltante anche i nominativi di eventuali imprese subappaltatrici;
 - 18) l'Appaltatore dovrà provvedere alla manutenzione, alla conservazione ed alla pulizia delle opere fino alla approvazione del collaudo. Tutte le opere dell'appalto debbono essere consegnate, alla Stazione Appaltante, pronte per l'esercizio;
 - 19) la recinzione di cantiere dovrà essere realizzata su tutto il perimetro dell'area esterna consegnata nel pieno rispetto della normativa vigente e nel rispetto di quanto indicato sul Piano di sicurezza. I varchi di ingresso saranno realizzati con idonee cancellate.
 - 20) la realizzazione ed il mantenimento fino al termine dei lavori dell'impianto elettrico del cantiere comprendente la fornitura dell'energia elettrica, le linee di alimentazione, i quadri elettrici e l'illuminazione. Tale impianto di alimentazione F.M. ed illuminazione, che avrà carattere provvisorio,

- dovrà essere esteso a tutta l'area di cantiere e pertanto sia in prossimità delle aree interessate dalle lavorazioni che in quelle esterne ricomprese all'interno della recinzione. Tutti gli impianti di cui sopra dovranno essere realizzati in conformità alla normativa vigente;
- 21) la rimozione e lo sgombero totale delle attrezzature, degli impianti e dei cantieri, all'ultimazione dei lavori o di parte di essi, in modo tale che le zone prima occupate e tutto ciò che in esse era stato temporaneamente modificato venga regolarmente ripristinato.
 - 22) il pagamento di canoni e diritti relativi a brevetti di invenzione, che eventualmente proteggano metodi di lavorazione o materiali posti in opera. Anche gli obblighi di legge, da soddisfare in tali casi, sono a totale carico dell'Appaltatore, rimanendo la Stazione Appaltante del tutto estranea a qualsiasi conseguenza pecuniaria, amministrativa o legale che potrebbe sorgere per l'uso di quanto protetto da brevetto, anche se tale uso fosse stato autorizzato dalla Stazione Appaltante;
 - 23) il risarcimento degli eventuali danni per infortuni di qualsiasi genere che potessero derivare al personale della Stazione Appaltante ed a visitatori, anche in assenza di preavviso all'Appaltatore, durante i sopralluoghi e visite ai cantieri. A copertura di tale rischio, l'Appaltatore è obbligato a contrarre la polizza di cui al precedente art. 33;
 - 24) tutti i materiali dovranno essere approvvigionati nelle quantità necessarie per garantire la omogeneità delle forniture. L'Appaltatore è tenuto ad accantonare parte delle forniture come materiale di rispetto. L'Appaltatore dovrà immagazzinare i materiali di rispetto nei locali indicati dalla Direzione Lavori o dalla Stazione Appaltante;
 - 25) tutte le Imprese, appaltatrici e subappaltatrici, dovranno consegnare alla Stazione appaltante ed al Coordinatore sicurezza, prima dell'inizio delle lavorazioni, i piani di montaggio, il POS predisposto e i relativi schemi correlati, riguardanti ogni lavorazione;
 - 26) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della Direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
 - 27) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
 - 28) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
 - 29) l'Appaltatore dovrà sottoporre di volta in volta alla Direzione dei lavori i campioni dei materiali e delle forniture che intende impiegare, corredati ove necessario di scheda tecnica che assicuri le specifiche caratteristiche descritte nel Capitolato Speciale;
 - 30) l'approntamento di locali per servizi igienici e mensa per le maestranze da mantenere in stato di perfetta agibilità e di locali adatti ad attrezzi per pronto soccorso ed infermeria, dotati di tutti i

medicinali, gli apparecchi e gli accessori normalmente occorrenti, con particolare riguardo a quelli necessari nei casi di infortunio;

- 31) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- 32) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- 33) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
- 34) le spese per le copie dei disegni di progetto sia di assieme che di dettaglio, necessarie per la stesura delle varie copie di contratto e degli atti aggiuntivi, per gli usi di cantiere e dell'Impresa, nonché le spese per le copie di disegni per la contabilità;
- 35) provvedere agli adempimenti di cui al D.P.R. n. 380/2001, al deposito della documentazione presso gli uffici competenti e quant'altro derivato dalla norma sopra richiamata;
- 36) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante;
- 37) entro venti giorni dal verbale di ultimazione lo sgombero del cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà e, con personale idoneo, la pulizia completa e radicale dei locali. Particolare cura dovrà essere posta nella pulizia dei vetri, dei pavimenti, degli apparecchi igienici e loro accessori. Qualora l'impresa appaltatrice non ottemperi a quanto sopra, la Stazione Appaltante provvederà d'ufficio con ritenuta delle spese sostenute sulla liquidazione a saldo lavori.

Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.

L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (ConSORZI, rogge, privati, Comune, Gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Art. 57 – Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore

L'Appaltatore è obbligato:

- a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
- b) a firmare i documenti contabili di cui all'art. 14 del D.M. n. 49/2018, per i quali è prevista la sottoscrizione dell'esecutore e sottopostogli dal Direttore dei Lavori, subito dopo la firma di questi;
- c) a consegnare al Direttore dei Lavori, con tempestività, le eventuali fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal Direttore dei Lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- d) a consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori.

L'Appaltatore deve produrre alla Direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa a tutte le lavorazioni ed in particolare di quelle non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese. La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione.

L'Appaltatore deve rilasciare tutte le certificazioni e dichiarazioni prescritte dalle vigenti disposizioni di legge in materia di impianti, nonché una dichiarazione scritta di assunzione a proprio carico degli obblighi di garanzia relativamente a tutte le apparecchiature, le attrezzature, gli impianti, ecc. per i quali essa è dovuta in base alle norme vigenti.

Art. 58 – Custodia del cantiere

E' a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 59 – Cartello di cantiere

L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito **numero 1** esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

Il cartello indicatore è aggiornato periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate.

La presente copia e' conforme all'originale depositato presso gli archivi dell'Azienda ASL Citta' di Torino

31-AD-AD-A4-21-FB-06-F1-C0-4B-AC-50-13-C8-B4-8B-FD-DC-BA-30

CADES 1 di 5 del 10/08/2022 16:24:12

Soggetto: Elena Teresa Tropiano TRPLTR77E58F205A

Validità certificato dal 28/07/2021 12:38:02 al 28/07/2024 02:00:00

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT con S.N. 015F 9887



CADES 2 di 5 del 10/08/2022 17:04:24

Soggetto: Stefano Taraglio TRGSFN59M17L219E

Validità certificato dal 22/01/2021 11:54:38 al 23/02/2024 00:59:59

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT con S.N. 014C 18DA



CADES 3 di 5 del 10/08/2022 17:12:00

Soggetto: Carlo Picco PCCCRL60E17L013P

Validità certificato dal 09/01/2020 16:21:59 al 09/01/2023 02:00:00

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT con S.N. 00FF 3525



CADES 4 di 5 del 09/08/2022 15:23:07

Soggetto: Stefania Marino MRNSFN65D46L219B

Validità certificato dal 16/09/2019 11:10:18 al 16/09/2022 02:00:00

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT con S.N. 00E1 15E2



CADES 5 di 5 del 09/08/2022 12:28:50

Soggetto: Maria Teresa Lombardi LMBMTR58E52B885K

Validità certificato dal 02/09/2019 15:10:10 al 02/09/2022 02:00:00

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT con S.N. 00DD D3FF





Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94
Cod. fiscale/P.I 11632570013
Sede legale: Via San Secondo, 29 – 10128 Torino
☎ 011/5661566 ☎ 011/4393111

**Realizzazione dell'alimentazione elettrica funzionale all'installazione di n. 4
angiografi digitali per la Nuova Area Multidisciplinare di Cardiologia
Emodinamica e Radiologia Interventistica del Presidio Ospedaliero "Torino Nord
Emergenza San Giovanni Bosco"**
Piazza del Donatore di Sangue 3 - Torino

Documento

Schema di contratto

Processo: n. documento SCHCON-001 del 11/02/2022
Attività:

***Progetto* S.C. TECNICO AREA OSPEDALIERA - ASL Città di Torino**

Via Tofane, 71 - 10141 Torino

Tel. 011-70957621 – 011-70957512

E-mail: segreteria tecnico.ospedali@asl citta di torino.it

Autore

Geom. Giorgio Sella Rolando

Approvato da

Responsabile del Procedimento

Data approvazione

Ing. Maria Teresa Lombardi

11/02/2022

Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Autorizzazione Agenzia Entrate
Ufficio Territoriale Torino 2 n. 13927 del
06/02/2017, Provvedimento B.V. n. 151

Repertorio n. _____/2022

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE PIEMONTE

AZIENDA SANITARIA LOCALE "CITTA' DI TORINO"

Via San Secondo, 29 - 10128 TORINO

S.C. TECNICO AREA OSPEDALIERA

Cod. Fisc.: 11632570013

* * * * *

SCRITTURA PRIVATA

* * * * *

**SCHEMA DI CONTRATTO RELATIVO ALLA "REALIZZAZIONE
DELL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA FUNZIONALE ALL'INSTALLAZIONE
DI N. 4 ANGIOGRAFI DIGITALI PER LA NUOVA AREA
MULTIDISCIPLINARE DI CARDIOLOGIA EMODINAMICA E RADIOLOGIA
INTERVENTISTICA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO TORINO NORD
EMERGENZA SAN GIOVANNI BOSCO".**

CUP _____ - CIG _____

Importo netto: € _____

Impresa aggiudicataria: _____

In data attestata dal riferimento temporale apposto
contestualmente alla firma digitale di questo documento,
tra:

- a) l'Azienda Sanitaria Locale Città di Torino, con sede
legale in Torino, Via San Secondo, 29, C.F. 11632570013,
qui di seguito denominata anche "Amministrazione",
rappresentata per la sottoscrizione ed esecuzione del

contratto dall'ing. Maria Teresa Lombardi nata a Casale Monferrato (AL) il 12/05/1958 in qualità di Direttore della S.C. Tecnico Area Ospedaliera, la quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione committente;

- b) Il Sig. _____ nato a _____ il _____ residente in _____, Via _____ n. _____ in qualità di amministratore unico e legale rappresentante dell'Impresa _____ con sede in _____ - Via _____ n. _____, codice fiscale e partita IVA _____, il quale elegge domicilio in _____ - Via _____ n. _____ di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Appaltatore".

Premesso che:

- con determinazione/deliberazione n. _____ del gg/mm/aaaa è stata approvata la proposta di Aggiudicazione, giusto la seduta telematica pubblica di apertura delle offerte economiche sul MEPA di CONSIP, dalla quale risulta la graduatoria di aggiudicazione per i lavori di "REALIZZAZIONE DELL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA FUNZIONALE ALL'INSTALLAZIONE DI N. 4 ANGIOGRAFI DIGITALI PER LA NUOVA AREA MULTIDISCIPLINARE DI

CARDIOLOGIA EMODINAMICA E RADIOLOGIA INTERVENTISTICA
DEL PRESIDIO OSPEDALIERO TORINO NORD EMERGENZA SAN
GIOVANNI BOSCO", alle condizioni dell'offerta
presentata (rif. RDO _____ - Identificativo univoco
offerta _____), per un importo complessivo di €
_____ (euro _____/) di cui **€ 1.763,27** per
oneri della sicurezza, con un ribasso pari al, _____%
(_____ percento);

- l'appaltatore ha costituito polizza assicurativa di cui
all'art. 103, comma 7, del Codice dei contratti, per una
somma assicurata:

1. per i danni di esecuzione: euro _____
(euro _____/__) - rif. n.
_____ stipulata in data gg/mm/aaaa con
_____ agenzia n. _____;

2. per la responsabilità civile verso terzi: euro
500.000,00 (euro cinquecentomila/00) - rif. n.
_____ stipulata in data gg/mm/aaaa con
_____ agenzia n. _____;

- per quanto disposto dal D. Lgs. 6.11.2011 n. 159 e s.m.i.,
si prende atto che in relazione all'Appaltatore
individuato in premessa, non risultano sussistere gli
impedimenti all'assunzione del presente rapporto
contrattuale, ai sensi dell'art. 10 della L. 31.5.65 n.
575/1965 come sostituito dall'art. 6 D. Lgs. 159/2011;

- l'appaltatore ha costituito garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del Codice dei contratti, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del Codice medesimo, di € _____ (euro _____) mediante polizza fidejussoria n. _____ stipulata in data _____ con agenzia n. _____ usufruendo della riduzione del 50% per le imprese in possesso di certificazione di qualità secondo l'art. 93, comma 7, del Codice.
- l'Appaltatore ha adempiuto con prot. _____ del _____ a quanto previsto all'art. 3 comma 7 della L. 136 del 13/8/2010 sulla Tracciabilità dei Flussi Finanziari;
- l'Appaltatore e il Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento di cui trattasi, hanno sottoscritto in data *gg/mm/aaaa*, il verbale sulla permanenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto.

Tutti i documenti relativi all'esecuzione delle attività oggetto del presente atto sono archiviati ed accessibili, nel rispetto delle norme sulla trasparenza amministrativa e sulla tutela dei dati personali, attraverso il sistema di gestione documentale della S.C. Tecnico Area Ospedaliera; tutto ciò premesso è intenzione delle parti sottoscrivere il presente atto.

TITOLO 1 - DEFINIZIONE DEL CONTRATTO

Art.1 - Oggetto del contratto

L'oggetto del contratto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture, indicati nel Progetto Esecutivo e nel Capitolato Speciale di Appalto, necessari per la realizzazione delle opere edili ed impiantistiche descritte nei documenti di gara.

Art.2 - Importo del contratto

L'importo netto complessivo del contratto ammonta a € _____ (euro _____/00) oltre IVA, inclusi oneri di sicurezza pari a € 1.763,27, in base all'offerta presentata.

Art. 3 - Condotta dei lavori da parte dell'Appaltatore, Direttore Tecnico di cantiere

L'Appaltatore, qualora non conduca i lavori personalmente, deve conferire prima della consegna dei lavori mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, che assumerà la funzione di Direttore Tecnico di cantiere nel seguito denominato "Direttore Tecnico", per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'Appaltatore o il Direttore Tecnico deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, l'Amministrazione, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante. Il Direttore Tecnico avrà anche la funzione di responsabile dell'applicazione e del rispetto dei contenuti del Piano di sicurezza e coordinamento.

Il Direttore Tecnico assicura l'organizzazione, la gestione e la conduzione del cantiere ed è responsabile del controllo e coordinamento tra l'impresa aggiudicataria, le eventuali associate, le imprese secondarie in caso di subappalti o sub affidamenti.

TITOLO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art.4 - Documenti contrattuali

L'appalto viene concesso e accettato ai patti, termini, modalità e condizioni inderogabili e inscindibili di cui al presente contratto e dei seguenti documenti ai quali si rinvia, pur se non espressamente allegati allo stesso:

- a) Progetto Esecutivo dell'intervento, nonché i relativi Capitolati e Disciplinari prestazionali degli Impianti elettrici e delle Opere edili e strutturali, nonché tutti gli elaborati grafici e descrittivi, ivi compresi i particolari costruttivi, contenuti nell'Elenco documenti (rif. doc. 0b e AR00a);

- b) Capitolato Speciale di Appalto - Parte Prima - Prescrizioni contrattuali (rif. doc. CSA-P1-001);
- c) Piano di sicurezza e coordinamento (PSC-001);
- d) Piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con i contenuti minimi previsti dall'Allegato XV, punto 3 del Decreto medesimo;
- e) Programma di esecuzione dei lavori di cui all'art. 1, comma 1, lettera f) del D.M. n. 49/2018, redatto dall'Appaltatore e approvato dalla Direzione lavori;
- f) Patto di Integrità (allegato __, doc. n. 245);
- g) Capitolato generale di cui al D.M. 145/2000 e s.m.i., parte vigente.

Art.5 - Osservanza degli atti contrattuali e delle leggi vigenti

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile di quanto previsto nel presente contratto, nella parte vigente del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n. 145, nella parte vigente del DPR n.207/2010 e nel D. Lgs. n.50/2016, con successive modifiche ed integrazioni e di tutte le altre leggi e regolamenti vigenti. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro interamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente contratto, con

le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal Progetto Esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Art.6 - Modalità di stipulazione del contratto

Il presente contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d) del Codice dei contratti.

TITOLO 3 - ADEMPIMENTI DEL CONTRATTO

Art. 7 - Divieto di cessione del contratto e Subappalto

È fatto divieto all'Appaltatore di cedere a terzi, in tutto o in parte il presente atto, pena la risoluzione dello stesso, la perdita del deposito cauzionale nonché il risarcimento di ogni conseguente danno.

Sulla base di quanto dichiarato in sede di gara e nel rispetto dei limiti definiti dalla normativa vigente (rif. art. 105 del Codice dei contratti), si rinvia a quanto specificato al Capo 9 del Capitolato speciale d'appalto - Parte prima - Prescrizioni contrattuali.

Art.8 - Lavoratori dipendenti e loro tutela - adempimenti

in materia di lavoro dipendente, previdenza ed assistenza

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento.

L'Amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio o del Certificato di regolare esecuzione, previo accertamento della regolarità contributiva rilevabile dal DURC.

L'Appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'Appaltatore e, per suo tramite, le imprese

subappaltatrici trasmettono all'Amministrazione committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza di loro spettanza e la copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti. L'accertato mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente ed agli eventuali subappaltatori può determinare condizione di risoluzione del presente atto. In questo caso il pagamento dei lavori eseguiti è subordinato alla regolarizzazione della situazione debitoria dell'Appaltatore verso i propri dipendenti e/o subappaltatori e, in caso di crediti insufficienti allo scopo, si procede all'escussione della garanzia fideiussoria.

Si intendono integralmente richiamate e ritrascritte le clausole particolari relative all'obbligo di osservare ed applicare integralmente tutte le norme dei contratti collettivi di lavoro ed in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

Art.9 - Responsabilità' dell'appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore le responsabilità previste dall'ordinamento giuridico in conseguenza dell'esecuzione degli interventi oggetto del contratto e comunque inerenti

le attività in oggetto. Con la firma per accettazione del presente atto e dei documenti in esso richiamati, l'Appaltatore solleva l'Amministrazione Committente dalle responsabilità relative agli eventuali danni a persone e a cose derivanti dall'esecuzione delle attività, generati da opere in corso di esecuzione, da opere provvisoriale, da incuria, da mancato o incompleto rispetto delle prescrizioni antinfortunistiche, da mancata, difettosa o incompleta manutenzione delle attrezzature e dei mezzi d'opera. Il risarcimento degli eventuali danni materiali che dovessero derivare da negligenza dell'Appaltatore e le spese dirette e indirette derivanti dai danni, saranno a totale carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Art.10 - Sicurezza e salute nel cantiere

Si richiama quanto specificato all'art. 36 e successivi del Capo 8 del Capitolato speciale d'appalto - Parte prima - Prescrizioni contrattuali; in particolare l'Appaltatore depositerà prima della consegna dei lavori il POS, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del D. Lgs. n. 81/2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto; il/i POS e il PSC, ai quali si rinvia, sono parte

integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati e sono depositati agli atti della S.C. Tecnico Area ospedaliera.

Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto, fermo restano quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i. in ordine alla previsione delle violazioni della sicurezza che determinano la risoluzione del contratto da parte dell'amministrazione.

Il Direttore Tecnico vigila sull'osservanza dei piani di sicurezza. L'appaltatore esonera l'amministrazione da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali infrazioni che venissero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.

Il Direttore Tecnico è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere nonché l'operato degli assistenti tecnici di cantiere al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

TITOLO 4 - TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI

Art.11 - Termini di esecuzione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi

nell'appalto è fissato in: **120 giorni (centoventi)**.

I giorni si intendono naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del relativo verbale di consegna dei lavori. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole. In detto tempo è inoltre compreso quello occorrente per l'installazione del cantiere.

Trattandosi di interventi su una struttura ospedaliera in funzione, la realizzazione delle opere dovrà avvenire nel rispetto del cronoprogramma esecutivo predisposto dall'appaltatore e approvato dalla Direzione lavori.

Art.12 - Penali in caso di ritardo

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale giornaliera pari allo 1 per mille (Euro Uno e centesimi Zero per ogni mille) dell'ammontare netto contrattuale, corrispondente a € _____, fino ad un massimo pari al 10% dell'importo contrattuale netto dei lavori.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione sullo stato di avanzamento lavori immediatamente successivo. Vale in ogni caso quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto facente parte del Progetto Esecutivo.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Amministrazione a causa dei ritardi.

TITOLO 5 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Art.13 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore

Entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto e, comunque, prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore predispone e consegna alla Direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Si richiama quanto specificato all'art. 17 del Capitolato speciale d'appalto - Parte prima - Prescrizioni contrattuali.

Lo stesso cronoprogramma predisposto dall'appaltatore può essere modificato dall'Amministrazione al verificarsi di una delle condizioni di cui all'articolo specificato.

Art.14 - Durata giornaliera dei lavori - Lavoro straordinario, notturno e festivo

L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali, e ciò anche se l'Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro. Non è consentito far eseguire dagli stessi operai

un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro.

All'infuori dell'orario normale come pure nei giorni festivi l'Appaltatore non potrà a suo arbitrio far eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte della Direzione lavori; se, a richiesta dell'Appaltatore, la Direzione lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario, l'Appaltatore non avrà diritto a compenso od indennità di sorta, ma sarà invece tenuto a rimborsare all'Amministrazione le maggiori spese di assistenza.

TITOLO 6 - SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

Art.15 - Sospensioni, riprese dei lavori e proroghe

Si richiama quanto specificato agli artt. 13, 14, 15 e 18 del Capitolato speciale d'appalto - Parte prima - Prescrizioni contrattuali.

Art.16 - Presa in consegna dei lavori ultimati

Si richiama quanto specificato all'art. 53 del Capitolato speciale d'appalto - Parte prima - Prescrizioni contrattuali.

TITOLO 7 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Art.17 - Spese di contratto, di bolli per la gestione dei lavori

Tutte le spese del presente atto, inerenti e conseguenti sono a totale carico dell'Appaltatore.

Art.18 - Oneri a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore e quindi da considerarsi

compresi nell'appalto e remunerati con i prezzi di contratto, oltre agli oneri e spese di cui all'articolo precedente, anche gli oneri e obblighi previsti dagli artt. 55 e 56 del Capitolato speciale d'appalto - Parte prima - Prescrizioni contrattuali.

Art.19 - Danni nel corso dei lavori

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisoriale e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore ne fa denuncia al Direttore dei lavori entro tre giorni lavorativi da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

TITOLO 8 - MODIFICA DEI LAVORI

Art.20 - Variazioni al contratto

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può provarsi che mediante atto amministrativo, secondo le modalità e i contenuti degli artt. 34 e 35 del Capitolato speciale di appalto - Parte prima - Prescrizioni

contrattuali.

Nessuna modificazione ai lavori ordinati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'Appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del Responsabile del procedimento, comporta l'obbligo dell'Appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo il fatto che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

TITOLO 9 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A CORPO.

Art.21 - Contabilizzazione dei lavori a corpo ed eventuali lavori a misura o in economia

Si richiama quanto specificato agli artt. 20, 21 e 22 del Capitolato speciale d'appalto - Parte prima - Prescrizioni contrattuali.

TITOLO 10 - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Art.22 - Anticipazione

E' prevista l'anticipazione del prezzo d'appalto nella misura del 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, come specificato nell'art. 24 del Capitolato speciale d'appalto - Parte prima - Prescrizioni contrattuali.

Art.23 - Pagamenti in acconto

Si richiama quanto specificato all'art. 25 del Capitolato speciale d'appalto - Parte prima - Prescrizioni contrattuali.

Art.24 - Pagamenti a saldo e relativa polizza a garanzia

Si richiama quanto specificato all'art. 26 del Capitolato speciale d'appalto - Parte prima - Prescrizioni contrattuali.

Art.25 - Modalità di riscossione dei corrispettivi

La fattura dovrà essere redatta e inviata esclusivamente in modalità elettronica, solo dopo l'avvenuta firma della contabilità (SAL) ed emissione del relativo NSO; la stessa dovrà riportare il Codice CIG n. _____, contenere le informazioni relative al SAL al quale è riferita.

L'autorizzazione a fatturare è vincolata alla verifica del DURC attestante la regolarità contributiva.

I pagamenti delle fatture verranno effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale sul conto corrente indicato dall'appaltatore. Si richiamano i contenuti dell'art. 54 del Capitolato speciale d'appalto - Parte prima - Prescrizioni contrattuali in materia di tracciabilità dei pagamenti.

Art.26 - Ritardo nei pagamenti

Nel caso di ritardo nel pagamento delle rate di acconto e saldo, si applicheranno gli interessi moratori di cui alle disposizioni dell'art. 5 del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i., mentre non saranno in ogni caso dovuti all'Appaltatore eventuali interessi a seguito di un suo ritardo nell'inserimento della fattura elettronica sul portale SDI.

Art.27 - Revisione prezzi

Si richiama quanto specificato all'art. 28 del Capitolato speciale d'appalto - Parte prima - Prescrizioni contrattuali.

Art.28 - Forma e contenuto delle riserve

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

TITOLO 11 - SPECIFICHE MODALITÀ' E TERMINI DI COLLAUDO

Art.29 - Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

Sarà emesso certificato di collaudo o di regolare esecuzione con le modalità specificate all'art. 52 del Capitolato speciale d'appalto - Parte prima - Prescrizioni contrattuali al quale si rinvia.

Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'Appaltatore dal collaudo stesso, determina

l'estinzione di diritto delle garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei contratti.

Oltre a quanto disposto dall'art. 224 del Regolamento di cui al DPR n.207/2010 e s.m.i. sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore le spese di visita del personale dell'Amministrazione per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono decurtate dalla rata di saldo da pagare all'impresa.

TITOLO 12 - MODALITÀ' DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art.30 - Risoluzione del contratto

L'Amministrazione procede con la risoluzione contrattuale nel rispetto e con le modalità di cui all'art. 108 del Codice dei contratti e come meglio specificato agli artt. 19 e 50 del Capitolato speciale d'appalto - Parte prima - Prescrizioni contrattuali.

Art.31 - Controversie

Per la definizione di eventuali controversie fra l'Amministrazione e l'Appaltatore si fa espresso richiamo a quanto previsto al Capo 10 del Capitolato speciale d'appalto - Parte prima - Prescrizioni contrattuali.

TITOLO 13 - ALTRE CONDIZIONI CHE REGOLANO L'APPALTO

Art.32 - Controlli dell'Amministrazione

L'Amministrazione rende noto di aver nominato come propri rappresentanti, con le rispettive funzioni e competenze, le seguenti persone, addette al controllo dell'esecuzione del contratto e dello svolgimento dei lavori, le quali operano secondo le norme per ciascuno previste nell'ordinamento e secondo le regole di buona fede e correttezza:

Responsabile del procedimento: Ing. Maria Teresa Lombardi;

Direttore dei lavori: _____ ;

Direttore operativo: _____ ;

Direttore operativo: _____ .

I controlli e le verifiche eseguite dall'Amministrazione nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo all'Amministrazione.

Art.33 - Accesso agli atti

Ai sensi dell'articolo 53, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, sono sottratte all'accesso le relazioni riservate del Direttore dei lavori e dell'organo di

collaudo sulle domande e sulle riserve dell'Appaltatore.

Art.34 - Richiamo per quanto non previsto

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di opere pubbliche e alle altre disposizioni di legge in vigore e particolarmente al D. Lgs. n. 50/2016, al DPR n.207/2010 e s.m.i. per quanto applicabile, al Capitolato generale di appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, le cui disposizioni prevalgono sulle eventuali clausole difformi del Contratto o del Capitolato speciale di appalto.

Art.35 - Clausole particolarmente onerose Ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 del Codice civile, l'Appaltatore, per il fatto di aver presentato già offerta di prezzo in sede di gara, con le valutazioni più complessive che essa ha comportato, e che sono esposte nelle dichiarazioni ad essa allegate, dichiara di avere esatta conoscenza di tutte le clausole contrattuali, di tutti i documenti amministrativi e tecnici allegati al contratto, e specialmente il capitolato speciale, i quali ha potuto conoscere e valutare attentamente, come pure lo schema di contratto allegato agli atti tecnici, al quale il presente contratto si è sostanzialmente conformato. L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, sottoscrivendo il presente articolo, oltre a tutte

le pagine del contratto e del capitolato speciale, come pure di tutti gli altri elaborati allegati al contratto, dichiara di voler approvare in modo specifico tutte le clausole di tutti gli articoli seguenti:

Titolo 2: Art.4 - Documenti contrattuali; Art.5 - Osservanza degli atti contrattuali e delle leggi vigenti.

Titolo 3: Art.7 - Divieto di cessione del contratto e Subappalto; Art.8 - Lavoratori dipendenti e loro tutela - adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza ed assistenza; Art.10 - Sicurezza e salute nel cantiere.

Titolo 4: Art.12 - Penali in caso di ritardo.

Titolo 5: Art.13 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma; Art. 14 - Durata giornaliera dei lavori - Lavoro straordinario, notturno e festivo.

Titolo 6: Art.15 - Sospensioni, riprese dei lavori e proroghe; Art.16 - Presa in consegna dei lavori ultimati.

Titolo 7: Art.17 - Spese di contratto, di bolli per la gestione dei lavori; Art.18 - Oneri a carico dell'Appaltatore; Art.19 - Danni nel corso dei lavori.

Titolo 11: Art.29 - Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione.

Titolo 12: Art.30 - Risoluzione del contratto; Art.31 - Controversie.

Titolo 13: Art.32 - Controlli dell'Amministrazione

Il presente atto consta di ____ pagine (_____)
inclusi gli allegati (vedi Art.4 _____ -
Documenti contrattuali).

Il Direttore SC Tecnico Area ospedaliera Ing. Maria Teresa
Lombardi

L'Appaltatore: Impresa _____

Legale rappresentante - Sig. _____
(Originale informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata)

La presente copia e' conforme all'originale depositato presso gli archivi dell'Azienda ASL Citta' di Torino

94-80-EE-A7-AD-10-8B-55-B7-67-8D-99-E8-1C-4A-78-B3-A9-94-21

CAdES 1 di 5 del 10/08/2022 16:24:14

Soggetto: Elena Teresa Tropiano TRPLTR77E58F205A

Validità certificato dal 28/07/2021 12:38:02 al 28/07/2024 02:00:00

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT con S.N. 015F 9887



CAdES 2 di 5 del 10/08/2022 17:04:24

Soggetto: Stefano Taraglio TRGSFN59M17L219E

Validità certificato dal 22/01/2021 11:54:38 al 23/02/2024 00:59:59

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT con S.N. 014C 18DA



CAdES 3 di 5 del 10/08/2022 17:12:00

Soggetto: Carlo Picco PCCCRL60E17L013P

Validità certificato dal 09/01/2020 16:21:59 al 09/01/2023 02:00:00

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT con S.N. 00FF 3525



CAdES 4 di 5 del 09/08/2022 15:23:08

Soggetto: Stefania Marino MRNSFN65D46L219B

Validità certificato dal 16/09/2019 11:10:18 al 16/09/2022 02:00:00

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT con S.N. 00E1 15E2



CAdES 5 di 5 del 09/08/2022 12:28:52

Soggetto: Maria Teresa Lombardi LMBMTR58E52B885K

Validità certificato dal 02/09/2019 15:10:10 al 02/09/2022 02:00:00

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT con S.N. 00DD D3FF



OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:	
Numero RDO	2995152
Descrizione RDO	Gara 5/02.10/22. Realizzazione dell'alimentazione elettrica funzionale all'installazione di n. 4 angiografi digitali per la Nuova Area Multidisciplinare di Cardiologia Emodinamica e Radiologia Interventistica del Presidio Ospedaliero "Torino Nord Emergenza San Giovanni Bosco"
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo piu' basso
Lotto	1 (Realizzazione dell'alimentazione elettrica funzionale all'installazione di n. 4 angiografi digitali per la Nuova Area Multidisciplinare di Cardiologia Emodinamica e Radiologia Interventistica del P.O. SGB)
CIG	9189322468
CUP	F14E21006620005

AMMINISTRAZIONE	
Nome Ente	AZIENDA SANITARIA LOCALE - CITTA' DI TORINO
Codice Fiscale Ente	11632570013
Nome ufficio	SC TECNICO AREA OSPEDALIERA
Indirizzo ufficio	VIA SAN SECONDO 29 - TORINO (TO)
Telefono / FAX ufficio	0115662435 / 0115662436
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	TDLO1S
Punto ordinante	LOMBARDI MARIA TERESA / CF:LMBMTR58E52B885K
Firmatari del contratto	COSIMO DAMIANO CAPACCHIONE / CF:CPCCMD74T01A669V

FORNITORE	
Ragione o Denominazione Sociale	DOPPICIMPIANTI DI CAPACCHIONE COSIMO
Forma di partecipazione	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
Codice Identificativo dell'Operatore Economico	05880950729
Codice Fiscale Operatore Economico	05880950729
Partita IVA di Fatturazione	
Sede Legale	V TRANI 113 - BARLETTA (BT)
Telefono	3805232000
Posta Elettronica Certificata	DOPPIACIMPIANTI@PEC.IT
Tipologia impresa	Impresa Individuale
Numero di iscrizione al Registro Imprese/Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	05880950729
Data di iscrizione Registro Imprese/Albo Professionale	10/09/2002
Provincia sede Registro Imprese/Albo Professionale	BA
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.BARLETTAANDRIATRANI@PEC.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL	METALMECCANICI / METALMECCANICI

applicato / Settore	
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
Nessun dato rilasciato	

DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	7751959
Offerta sottoscritta da	CAPACCHIONE COSIMO DAMIANO
Email di contatto	DOPPIACIMPIANTI@PEC.IT
L'Offerta sarà irrevocabile ed impegnativa fino al	07/12/2022 12:00
Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)	
Bando	Gara 5/02.10/22. Realizzazione dell'alimentazione elettrica funzionale all'installazione di n. 4 angiografi digitali per la Nuova Area Multidisciplinare di Cardiologia Emodinamica e Radiologia Interventistica del Presidio Ospedaliero "Torino Nord Emergenza San Giovanni Bosco"
Categoria	Lavori di Manutenzione
Descrizione Oggetto di Fornitura	OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
Quantità	1
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Prezzo dell'appalto (esclusi oneri non soggetti a ribasso)	500303,14
Costi della manodopera (c.10 art. 95 del D.Lgs. 50/2016)*	70000
Offerta economica per il lotto 1	
Formulazione dell'offerta economica	Percentuali di ribasso
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
PERCENTUALE A RIBASSO	19,922% Diciannove/922
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: 1763,27000000 (Euro)	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui	

all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta:
10100,00000000 (Euro)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	10 giorni dalla stipula
Dati di Consegna	P.O. SAN GIOVANNI BOSCO
Dati e Aliquote di Fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: TDLO1S . Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di Pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

SUBAPPALTO

Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, per il lotto "1" intende eventualmente affidare in subappalto nella misura non superiore al **30%** le seguenti attività: **Interamente (100%) le opere ricadenti nella categoria OG1 e parte delle opere ricadenti nella categoria OS30 nei termini e nelle misure previste dalla legge**

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordicante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordicante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordicante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Rapporto di Verifica Firma Digitale

Id negoziazione	2995152
Descrizione	Gara 5/02.10/22. Realizzazione dell'alimentazione elettrica funzionale all'installazione di n. 4 angiografi digitali per la Nuova Area Multidisciplinare di Cardiologia Emodinamica e Radiologia Interventistica del Presidio Ospedaliero "Torino Nord Emergenza San Giovanni Bosco"
Lotto	1 - Realizzazione dell'alimentazione elettrica funzionale all'installazione di n. 4 angiografi digitali per la Nuova Area Multidisciplinare di Cardiologia Emodinamica e Radiologia Interventistica del P.O. SGB
Nome richiesta	Offerta Economica (fac-simile di sistema)
Busta di Valutazione	Economica

ESITO DELLA VERIFICA



Firma valida

Nome File verificato	Offerta Economica Doppicimpianti Di Capacchione Cosimo T2995152 L1.pdf.p7m (57400 bytes)
Tipo di Documento Elettronico	aCAde5 (busta P7M con documento firmato)
Impronta del file	23a739d9b07fa6f2a6bda2db30cebcd5c3ae846e
Data di generazione del rapporto	07/06/22 all 10:03:09
Verifica effettuata alla data	07/06/2022 alle 10:03:09
Numero firmatari	1

Firmatario 1	
Nome e Cognome del soggetto	COSIMO DAAMIANO CAPACCHIONE
Codice Fiscale	Non disponibile
Organizzazione	
Nazione	IT
Numero di serie	39791450195955359647206018858747935633
Validità del Certificato di Firma	dal 14-11-2020 alle 01:00:00 al 15-11-2023 alle 12:59:59
Rilasciato da	ArubaPEC S.p.A.
Nazione Ente Certificatore	IT

Stato di revoca: Il certificato NON risulta revocato

Verifica CRL: Verificato con CRL numero N/D emessa in data 07-06-2022 alle 09:00:21

La firma è integra e valida

La firma rispetta la Deliberazione CNIPA 45/2009

Il certificato è conforme alla direttiva europea 1999/93/EC

Il certificato è conservato dalla CA per almeno 20 anni

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/EC

La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda ASL Citta' di Torino

F1-E4-7D-51-CB-05-79-58-3D-00-8C-31-D4-F0-4C-FF-F8-14-CB-F2

CADES 1 di 5 del 10/08/2022 16:24:15

Soggetto: Elena Teresa Tropiano TRPLTR77E58F205A

Validità certificato dal 28/07/2021 12:38:02 al 28/07/2024 02:00:00

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT con S.N. 015F 9887



CADES 2 di 5 del 10/08/2022 17:04:24

Soggetto: Stefano Taraglio TRGSFN59M17L219E

Validità certificato dal 22/01/2021 11:54:38 al 23/02/2024 00:59:59

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT con S.N. 014C 18DA



CADES 3 di 5 del 10/08/2022 17:12:00

Soggetto: Carlo Picco PCCCRL60E17L013P

Validità certificato dal 09/01/2020 16:21:59 al 09/01/2023 02:00:00

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT con S.N. 00FF 3525



CADES 4 di 5 del 09/08/2022 15:23:10

Soggetto: Stefania Marino MRNSFN65D46L219B

Validità certificato dal 16/09/2019 11:10:18 al 16/09/2022 02:00:00

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT con S.N. 00E1 15E2



CADES 5 di 5 del 09/08/2022 12:28:54

Soggetto: Maria Teresa Lombardi LMBMTR58E52B885K

Validità certificato dal 02/09/2019 15:10:10 al 02/09/2022 02:00:00

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT con S.N. 00DD D3FF

